Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 115° — Numero 6

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - **Lunedì, 7 gennaio 1974** **SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. **21.000** - Semestrale L. **11.000** - Trimestrale L. **6.000** - Un fascicolo L. **100** - Supplementi ordinari: L. **100** per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. **16.000** - Semestrale L. **9.000** - Trimestrale L. **5.000** - Un fascicolo L. **90** - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra); BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/A e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Libreria dello Stato — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze, Genova e Bologna possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1973

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 29 novembre 1973, n. **879.**

Ratifica ed esecuzione della convenzione consolare tra la Repubblica italiana e l'Unione delle repubbliche socialiste sovietiche con protocollo addizionale, conclusa a Mosca il 16 maggio 1967.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la convenzione consolare tra la Repubblica italiana e l'Unione delle repubbliche socialiste sovietiche, con protocollo addizionale, conclusa a Mosca il 16 maggio 1967.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data alla convenzione e al protocollo addizionale di cui all'articolo precedente, a decorrere dalla loro entrata in vigore, in conformità all'articolo 44 della convenzione stessa.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 29 novembre 1973

LEONE

RUMOR — MORO — TAVIANI — ZAGARI — COLOMBO — LA MALFA — PIERACCINI

Visto, *il Guardasigilli:* ZAGARI

Convenzione consolare tra la Repubblica italiana e l'Unione delle repubbliche socialiste sovietiche

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

E

IL PRESIDENTE DEL PRESIDIUM DEL SOVIET SUPREMO DELL'UNIONE DELLE REPUBBLICHE SOCIALISTE SOVIETICHE

animati dal desiderio di regolare le relazioni consolari tra l'Italia e l'Unione delle repubbliche socialiste sovietiche e di contribuire in tal modo all'ulteriore sviluppo dei rapporti amichevoli tra i due Paesi,

hanno deciso di concludere una convenzione consolare e a tale scopo hanno nominato quali plenipotenziari:

il Presidente della Repubblica italiana:

il Ministro degli affari esteri della Repubblica italiana on. Amintore FANFANI,

il Presidente del Presidium del Soviet supremo dell'Unione delle repubbliche socialiste sovietiche:

il Ministro degli affari esteri dell'U.R.S.S. Andrej Andrevitch GROMYKO,

i quali, dopo aver scambiato i pieni poteri, trovati in buona e dovuta forma, hanno convenuto sulle disposizioni seguenti:

Articolo 1

Ai fini della presente convenzione, le espressioni seguenti vanno intese nel senso qui sotto precisato:

1) l'espressione « Ufficio consolare » designa un consolato generale, un consolato o vice consolato;

2) l'espressione « circoscrizione consolare » designa il territorio attribuito ad un ufficio consolare per l'esercizio delle funzioni consolari;

3) l'espressione « Capo dell'ufficio consolare » designa la persona incaricata di agire in tale qualità;

4) l'espressione « funzionario consolare » designa ogni persona, compreso il capo dell'ufficio consolare, incaricata dell'esercizio delle funzioni consolari;

5) l'espressione « impiegato consolare » designa ogni persona impiegata nei servizi amministrativi o tecnici di un ufficio consolare;

6) l'espressione « membro del personale di servizio » designa ogni persona addetta al servizio domestico di un ufficio consolare;

7) l'espressione « membri dell'ufficio consolare » designa i funzionari consolari, gli impiegati consolari e i membri del personale di servizio;

8) l'espressione « membro del personale privato » designa una persona impiegata esclusivamente al servizio privato di un membro dell'ufficio consolare;

9) l'espressione « archivi consolari » comprende tutta la corrispondenza di servizio, il materiale di cifra, i documenti, libri e i mezzi tecnici adibiti alla cancelleria, nonchè i mobili destinati a custodirli;

10) l'espressione « cittadini » comprende egualmente le persone giuridiche costituite in conformità alla legislazione di una delle due Parti contraenti.

Capitolo primo

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 2

1) Uffici consolari di una delle Parti contraenti possono essere aperti nel territorio dell'altra Parte con il consenso di quest'ultima.

2) La sede dell'ufficio consolare, la classe e la circoscrizione, nonchè le successive modifiche sono fissate di comune accordo fra lo Stato d'invio e lo Stato di residenza.

Articolo 3

Prima della nomina del capo dell'ufficio consolare lo Stato d'invio chiede per via diplomatica l'assenso dello Stato di residenza per tale nomina.

Articolo 4

1) Il capo dell'ufficio consolare esplica le sue funzioni dopo essere stato riconosciuto in tale qualità dallo Stato di residenza.

Tale riconoscimento, dopo la presentazione delle lettere patenti, avrà luogo in forma di exequatur.

2) La rappresentanza diplomatica dello Stato d'invio presenta al Ministero degli affari esteri dello Stato di residenza le lettere patenti in cui viene indicato il nome e cognome del capo dell'ufficio consolare, il suo rango, nonchè la circoscrizione consolare e la sede dell'ufficio consolare.

3) In attesa del rilascio dell'exequatur, lo Stato di residenza, quando ciò è necessario, autorizza l'esercizio temporaneo delle funzioni consolari.

4) Dopo il riconoscimento, anche provvisorio, le autorità dello Stato di residenza adottano i necessari provvedimenti perchè il capo dell'ufficio consolare possa svolgere le sue funzioni e godere dei diritti, privilegi e immunità previsti dalla presente convenzione.

Articolo 5

1) Se, per qualsiasi ragione, il capo dell'ufficio consolare è impedito nell'esercizio delle sue funzioni o se il suo posto è vacante, la reggenza temporanea dell'ufficio consolare può essere affidata ad un funzionario o ad un impiegato dello stesso o di un altro ufficio consolare dello Stato d'invio, oppure ad un funzionario della sua rappresentanza diplomatica.

Il cognome ed il nome di questa persona devono essere preventivamente comunicati al Ministero degli affari esteri dello Stato di residenza.

2) La persona incaricata della reggenza temporanea dell'ufficio consolare godrà delle facilitazioni, privilegi ed immunità del capo dell'ufficio consolare stabiliti dalla presente convenzione.

Articolo 6

I funzionari consolari possono essere soltanto cittadini dello Stato d'invio.

Articolo 7

Lo Stato di residenza può informare, per via diplomatica, lo Stato d'invio che un membro dell'ufficio consolare non è più accettabile.

Dopo aver ricevuto questa comunicazione, lo Stato d'invio fa cessare, in un termine ragionevole, l'attività del membro dell'ufficio consolare.

Articolo 8

Lo Stato d'invio comunica, per via diplomatica, allo Stato di residenza la cessazione dell'attività di un membro dell'ufficio consolare.

Capitolo secondo

FUNZIONI CONSOLARI

Articolo 9

Con la sua attività, il funzionario consolare favorisce lo sviluppo delle relazioni commerciali, economiche, culturali, scientifiche e turistiche fra le Parti contraenti e tende in ogni modo a promuovere relazioni amichevoli tra di esse.

Articolo 10

Il capo dell'ufficio consolare nei limiti della circoscrizione consolare tutela i diritti e gli interessi dello Stato d'invio e dei suoi cittadini comprese le persone giuridiche.

Articolo 11

Il capo dell'ufficio consolare può prendere le disposizioni necessarie per assicurare, in conformità con la legge e i regolamenti dello Stato di residenza, la rappresentanza appropriata dei cittadini dello Stato d'invio dinanzi ai tribunali o alle altre autorità della circoscrizione consolare, se essi, per assenza o per qualsiasi altro motivo, non sono in grado di far valere in tempo utile i propri diritti o interessi.

Questa disposizione si applica anche alle persone giuridiche dello Stato d'invio.

Articolo 12

Il capo dell'ufficio consolare:

a) tiene l'elenco dei cittadini dello Stato d'invio ed agli stessi rilascia, rinnova, modifica o annulla i passaporti o qualsiasi documento analogo;

b) rilascia, rinnova, modifica o annulla i visti dello Stato d'invio.

Articolo 13

1) Il capo dell'ufficio consolare può:

a) stendere gli atti di nascita e di morte dei cittadini dello Stato d'invio;

b) celebrare i matrimoni nei casi in cui i nubendi siano cittadini dello Stato d'invio;

c) registrare lo scioglimento dei matrimoni per cause ammesse dall'ordinamento dello Stato d'invio.

2) Quanto precede non dispensa le persone interessate dall'obbligo di fare le relative dichiarazioni richieste dalla legislazione dello Stato di residenza.

3) I competenti uffici dello Stato di residenza devono inviare all'ufficio consolare senza alcun onere di spesa il certificato di morte del cittadino dello Stato d'invio.

Articolo 14

1) Il capo dell'ufficio consolare può, nell'ambito della sua circoscrizione, compiere nell'ufficio consolare, nella propria abitazione e altresì, su richiesta, nelle abitazioni dei cittadini dello Stato d'invio e a bordo delle navi dello Stato suddetto i seguenti atti:

a) ricevere, redigere o certificare le dichiarazioni dei cittadini dello Stato d'invio;

b) redigere, certificare e ricevere in deposito i testamenti dei cittadini dello Stato d'invio;

c) redigere o certificare i contratti e gli strumenti unilaterali conclusi tra cittadini dello Stato d'invio, a meno che essi non siano contrari alla legislazione dello Stato di residenza e non concernano la costituzione o il trasferimento di diritti reali su beni immobili situati nello Stato di residenza;

d) redigere o certificare contratti, conclusi tra cittadini dello Stato di invio da una parte e cittadini dello Stato di residenza o cittadini di un terzo Stato dall'altra, allorchè l'effetto giuridico di tali contratti si produce esclusivamente sul territorio dello Stato d'invio, a condizione che non siano contrari alla legislazione dello Stato di residenza;

e) autenticare su documenti le firme di cittadini dello Stato d'invio;

f) legalizzare i documenti e le copie degli stessi;

g) tradurre atti e documenti e certificarne la traduzione;

h) ricevere in deposito dai cittadini dello Stato d'invio documenti, denaro, valori ed altri beni ad essi appartenenti.

2) I documenti, il denaro, i valori e gli altri beni lasciati in deposito all'ufficio consolare in conformità al numero 1-*h*) del presente articolo possono essere esportati dallo Stato di residenza soltanto in conformità alla legislazione di questo Stato.

Articolo 15

1) Le autorità dello Stato di residenza riconoscono i documenti e gli atti, indicati nell'articolo 14, stesi o autenticati dal funzionario consolare con l'apposizione del timbro ufficiale, nonché le copie, gli estratti e le traduzioni di tali atti e documenti, per gli usi consentiti dall'ordinamento dello Stato di residenza.

2) Gli atti, i documenti, le copie, le traduzioni e gli estratti elencati nel punto 1), quando siano presentati alle autorità dello Stato di residenza, devono essere legalizzati se ciò è richiesto dalla legislazione di questo Stato.

Articolo 16

1) Le competenti autorità dello Stato di residenza al più presto possibile informano l'ufficio consolare della morte sul territorio dello Stato di residenza del cittadino dello Stato d'invio e gli comunicano le notizie di cui dispongono in merito ai beni ereditari, agli eredi o legatari, nonchè all'esistenza del testamento.

2) Le competenti autorità informano al più presto possibile l'ufficio consolare dell'apertura di una successione nello Stato di residenza, qualora l'erede od il legatario sia cittadino dello Stato d'invio.

Tale comunicazione viene fatta anche nel caso in cui le autorità dello Stato di residenza hanno notizia dell'apertura di una successione nel territorio di uno Stato terzo a favore di un cittadino dello Stato d'invio.

3) *a*) Le competenti autorità dello Stato di residenza comunicano al più presto possibile all'ufficio consolare i provvedimenti da esse adottati in merito alle conservazione e all'amministrazione dei beni ereditari che si trovano in detto Stato a seguito della morte di un cittadino dello Stato d'invio.

b) Il funzionario consolare può prestare il suo concorso, direttamente o per mezzo di un delegato, alla messa in esecuzione delle misure previste dalla lettera *a*).

4) Se dopo il compimento delle formalità di successione nel territorio dello Stato di residenza, i beni mobili della successione o il ricavato dalla vendita dei beni mobili o immobili spettano ad un erede o legatario dello Stato d'invio che non risieda nello Stato di residenza e che non abbia nominato il suo rappresentante, i menzionati beni o le somme ricavate dalla loro vendita vengono trasmessi all'ufficio consolare dello Stato d'invio per trasmissione all'erede a condizione che:

a) le competenti autorità dello Stato di residenza abbiano autorizzato, se è necessario, la consegna dei beni ereditari o della somma ricavata dalla loro vendita;

b) tutti i debiti ereditari, dichiarati nel termine prescritto dalla legislazione dello Stato di residenza, siano stati pagati o garantiti;

c) le imposte relative alla successione siano state pagate o garantite.

5) Nel caso in cui un cittadino dello Stato d'invio si trovi provvisoriamente nello Stato di residenza e muoia sul detto territorio, gli effetti, il danaro ed i preziosi che egli ha con sè saranno consegnati senza alcuna formalità all'ufficio consolare dello Stato d'invio. La consegna, e, ove necessario, l'esportazione di detti beni vengono effettuate con l'osservanza della legislazione dello Stato di residenza.

Articolo 17

Le autorità dello Stato di residenza comunicano all'ufficio consolare i casi in cui è necessario nominare un tutore o curatore per il cittadino dello Stato d'invio o un amministratore per i beni dello stesso, quando questi beni restano incustoditi.

Il funzionario consolare può rivolgersi alle competenti autorità dello Stato di residenza per i problemi relativi alla nomina dei tutori e curatori dei cittadini dello Stato d'invio o degli amministratori dei beni delle persone assenti e, in particolare, può proporre la candidatura per l'affidamento delle funzioni dei tutori e dei curatori.

Articolo 18

1) Il capo dell'ufficio consolare può prestare aiuto ed assistenza alle navi dello Stato d'invio che sono entrate in porto nella sua circoscrizione consolare. Egli può salire a bordo della nave dopo che questa sia stata ammessa a libera pratica e prendere contatto con l'equipaggio della nave dello Stato d'invio.

2) Il capo dell'ufficio consolare può:

a) senza ledere i diritti delle autorità dello Stato di residenza, svolgere indagini per qualsiasi incidente verificatosi sulle navi dello Stato d'invio durante il viaggio; interrogare il comandante o qualsiasi membro dell'equipaggio; controllare le carte di bordo; decidere le controversie tra il comandante, gli ufficiali ed i marinai, nei limiti consentiti dall'ordinamento dello Stato d'invio, nonchè facilitare l'entrata, l'uscita e la permanenza della nave nel porto;

b) prendere provvedimenti relativi al ricovero in ospedale o rimpatrio del comandante o di qualsiasi membro dell'equipaggio della nave;

c) ricevere, redigere o certificare qualsiasi dichiarazione o altro documento previsti dalla legislazione dello Stato d'invio relativa alle navi;

d) il capo dell'ufficio consolare può rivolgersi per assistenza alle competenti autorità dello Stato di residenza nello svolgere dette funzioni.

3) Nel caso in cui le competenti autorità dello Stato di residenza intendano adottare provvedimenti coercitivi sulla nave dello Stato d'invio la quale si trovi nelle acque dello Stato di residenza, dette autorità prima di adottare tali provvedimenti informano in tempo utile l'ufficio consolare affinchè il capo dell'ufficio consolare o un suo delegato possa assistere alla esecuzione di detti provvedimenti. Se il capo dell'ufficio consolare o il suo delegato non sono stati presenti a quanto sopra, le citate autorità danno al più presto possibile la piena informazione di ciò che ha avuto luogo.

Questa disposizione si applica anche nel caso in cui i membri dell'equipaggio della nave debbano essere interrogati a terra dalle autorità del luogo in cui si trova il porto.

4) Il punto 3) del presente articolo non si applica al controllo doganale, dei passaporti ed a quello sanitario.

5) Nel termine di nave impiegato nella presente convenzione non sono comprese le navi da guerra.

Articolo 19

1) Se una nave dello Stato d'invio naufraga, s'incaglia o subisce una qualsiasi avaria nelle acque dello Stato di residenza, le competenti autorità dello Stato di residenza ne informano al più presto possibile l'ufficio consolare e gli danno notizia dei provvedimenti adottati per la salvezza dell'equipaggio, della nave e del carico.

Il capo dell'ufficio consolare può prestare ogni genere di assistenza alla nave, ai membri dell'equipaggio, ai passeggeri nonchè prendere provvedimenti per la conservazione del carico e la riparazione della nave.

Il capo dell'ufficio consolare può rivolgersi alle autorità dello Stato di residenza chiedendo che vengano adottati i provvedimenti stessi.

2) Il capo dell'ufficio consolare può prendere i provvedimenti necessari relativi alla nave ed al carico qualora il proprietario della nave, il comandante od un'altra persona autorizzata non sono in grado di farlo.

3) Il capo dell'ufficio consolare può anche prendere i provvedimenti relativi al carico ed alle provviste appartenenti a cittadini dello Stato d'invio e che fanno parte del carico di una nave sinistrata che si è arenata sulla costa dello Stato di residenza o nelle sue immediate vicinanze o che è stata rimorchiata in un porto della circoscrizione consolare.

4) Le competenti autorità dello Stato di residenza prestano l'assistenza al capo dell'ufficio consolare nei provvedimenti da lui adottati in merito al sinistro della nave.

5) La nave che ha subito il sinistro, il suo carico, le provviste di bordo non sono assoggettabili nello Stato di residenza a diritti doganali a meno che non vengano destinati al consumo interno.

Articolo 20

Le disposizioni di cui agli articoli 18 e 19 vengono applicate anche agli aeromobili civili.

Articolo 21

Oltre alle funzioni previste dalla presente convenzione, il capo dell'ufficio consolare può esplicare le altre funzioni consolari attribuitegli dall'ordinamento dello Stato d'invio purchè esse non siano contrarie all'ordinamento dello Stato di residenza.

CAPITOLO TERZO

FACILITAZIONI, PRIVILEGI, IMMUNITA'

Articolo 22

1) La bandiera dello Stato d'invio può essere esposta sull'edificio dell'ufficio consolare, sulla residenza del capo dell'ufficio consolare e sui mezzi di trasporto da lui impiegati per esigenze di servizio.

2) Sull'edificio dell'ufficio consolare può essere fissato lo stemma con l'emblema dello Stato d'invio e con la denominazione dell'ufficio consolare.

Articolo 23

1) Lo Stato di residenza deve facilitare l'acquisto o l'affitto sul suo territorio, nel quadro delle sue leggi e dei suoi regolamenti, di terreni, edifici, parti di edifici per l'ufficio consolare o prestare aiuto allo Stato d'invio perchè se li procuri in altra maniera.

2) Esso deve anche, in caso di necessità, prestare aiuto allo Stato d'invio perchè ottenga gli alloggi occorrenti ai membri dell'ufficio consolare.

3) Quanto previsto dal presente articolo non dispensa lo Stato d'invio dall'osservanza delle leggi e dei regolamenti urbanistici in vigore nei luoghi dove si trovano i relativi appezzamenti di terreno, edifici o parti di edifici.

Articolo 24

1) Gli edifici o parti di edifici nonchè il terreno ad essi attinente, usati esclusivamente ai fini dell'ufficio consolare, chiunque ne sia il proprietario, sono inviolabili. Le autorità dello Stato di residenza non possono

penetrare nell'edificio, parti dell'edificio, o sul terreno ad essi attinente, usati esclusivamente per scopi consolari, senza il consenso del capo dell'ufficio consolare, del capo della rappresentanza diplomatica dello Stato d'invio o di una persona da essi autorizzata.

2) La presente disposizione si applica altresì alla residenza privata del capo dell'ufficio consolare.

Articolo 25

1) I locali dell'ufficio consolare e la residenza del capo dell'ufficio consolare sono esenti da ogni imposta, tassa o tributo di qualsiasi genere, statale, regionale, provinciale, comunale, a condizione che detti beni siano di proprietà o presi in affitto dallo Stato d'invio o da persona che agisca in suo nome.

Le stesse esenzioni si applicano:

a) ai contratti e agli atti relativi all'acquisto dei suddetti beni immobili;

b) alla proprietà, al possesso e all'uso dei beni mobili utilizzati per gli scopi dell'ufficio consolare.

2) Le disposizioni di cui al punto 1) del presente articolo non si applicano:

a) alle tasse che costituiscono il corrispettivo di servizi resi;

b) alle imposte, tasse o tributi di qualsiasi genere cui sono soggette le persone che hanno concluso un contratto o atto con lo Stato d'invio o con persona che agisce in nome di tale Stato.

Articolo 26

Gli archivi consolari sono sempre inviolabili, indipendentemente dal luogo in cui si trovano. Negli archivi consolari devono essere custoditi soltanto i documenti ufficiali.

Articolo 27

Si deve permettere ai membri dell'ufficio consolare di muoversi liberamente nei limiti della circoscrizione consolare per esplicare le loro funzioni di servizio purchè ciò non sia contrario alle leggi ed ai regolamenti dello Stato di residenza relativi alle zone in cui è vietato o limitato l'ingresso per motivi di sicurezza di Stato.

Articolo 28

1) L'ufficio consolare può comunicare con il suo Governo o con la rappresentanza diplomatica e gli uffici consolari dello Stato d'invio nello Stato di residenza o con le altre rappresentanze diplomatiche e gli altri uffici consolari dello Stato d'invio. A tale scopo l'ufficio consolare può usare tutti i mezzi normali di comunicazione, i corrieri e le valigie con il sigillo ufficiale, la cifra ed il codice. Per l'uso dei normali mezzi di comunicazione, all'ufficio consolare vengono applicate le stesse tariffe della rappresentanza diplomatica dello Stato d'invio.

2) La corrispondenza di servizio dell'ufficio consolare, indipendentemente dai mezzi di comunicazione da esso usati, nonchè le valigie con il sigillo ufficiale e con timbri esternamente visibili, dimostranti il loro carattere ufficiale, sono inviolabili e non sono soggette al controllo o al fermo da parte delle autorità dello Stato di residenza.

3) Le persone impiegate in qualità di corrieri per il trasporto delle valigie, citate al punto 2) del presente articolo, godono degli stessi diritti, privilegi e immunità di cui godono i corrieri diplomatici.

Articolo 29

1) Il funzionario consolare può, nell'ambito della circoscrizione consolare, incontrarsi e comunicare con i cittadini dello Stato d'invio, prestar loro aiuto, dare consigli e, in caso di necessità, prendere provvedimenti per fornire loro assistenza giudiziaria. Lo Stato di residenza non limita in alcun modo al cittadino dello Stato d'invio l'accesso all'ufficio consolare.

2) Le competenti autorità dello Stato di residenza informano l'ufficio consolare dello Stato d'invio dell'arresto, fermo, o di qualsiasi misura limitativa della libertà personale del cittadino di questo Stato nell'ambito della circoscrizione consolare.

3) Il funzionario consolare può visitare e comunicare con il cittadino dello Stato d'invio che sia stato arrestato, fermato o sottoposto a qualsiasi misura limitativa della libertà personale oppure che sconti una pena detentiva, nell'ambito della circoscrizione consolare.

Le facoltà indicate nel presente comma devono essere attuate in conformità con le leggi e i regolamenti dello Stato di residenza purchè, tuttavia, tali leggi o regolamenti non rendano tali facoltà inoperanti.

Articolo 30

Nell'adempimento delle sue funzioni il funzionario consolare può rivolgersi alle competenti autorità della circoscrizione consolare, inclusi gli organi dell'amministrazione centrale.

Articolo 31

1) L'ufficio consolare può, in relazione all'adempimento delle funzioni consolari, applicare i diritti consolari previsti dalla legislazione dello Stato d'invio.

2) Le somme percepite a titolo di diritti, di cui al paragrafo 1) del presente articolo, sono esenti da tutte le imposte e tasse nello Stato di residenza.

Articolo 32

Le autorità dello Stato di residenza tratteranno il funzionario consolare con il rispetto che gli è dovuto; assicurano la sua difesa e prendono i provvedimenti necessari perchè egli possa esercitare le sue funzioni e godere delle facilitazioni, privilegi e immunità previsti dalla presente convenzione.

Articolo 33

1) Il capo dell'ufficio consolare è inviolabile e gode dell'immunità dalla giurisdizione dello Stato di residenza, salvo si tratti:

a) di un'azione reale concernente un immobile privato situato sul territorio dello Stato di residenza, tranne il caso in cui il capo dell'ufficio consolare lo possegga per conto dello Stato d'invio per esigenze di servizio;

b) di un'azione concernente una successione, nella quale il capo dell'ufficio consolare figuri come esecutore testamentario, amministratore, erede o legatario, a titolo privato e non in nome dello Stato d'invio;

c) di un'azione concernente una professione liberale od una qualsiasi attività commerciale, esercitata dal capo dell'ufficio consolare nello Stato di residenza al di fuori delle funzioni ufficiali.

2) I funzionari e gli impiegati consolari godono dell'immunità dalla giurisdizione dello Stato di residenza per gli atti compiuti nell'esercizio delle loro funzioni.

3) Il funzionario consolare non può essere arrestato o privato in altra forma della libertà personale, se non nel caso di reato grave o in seguito a sentenza di condanna irrevocabile dello Stato di residenza. Ai sensi della presente convenzione per reato grave si intende il reato non colposo per il quale la legislazione dello Stato di residenza stabilisce una pena detentiva non inferiore nel minimo a cinque anni o una pena più grave.

4) Qualora debba essere iniziato un procedimento penale nei confronti di un funzionario consolare, nei casi previsti dal punto 3) del presente articolo, lo Stato di residenza ne informa immediatamente la rappresentanza diplomatica dello Stato d'invio.

Articolo 34

1) I membri dell'ufficio consolare possono essere chiamati a deporre come testimoni nei procedimenti giudiziari e amministrativi.

Tuttavia nessuna misura coercitiva può essere applicata al funzionario consolare.

2) Le autorità giudiziarie ed amministrative dello Stato di residenza, nel richiedere la testimonianza di un funzionario consolare, prendono tutte le misure ragionevoli allo scopo di non intralciare l'adempimento delle funzioni consolari e, eventualmente, ricevono la deposizione nell'ufficio consolare e nella residenza del funzionario consolare.

3) Il funzionario consolare chiamato a prestare testimonianza può, in luogo del giuramento, rilasciare una dichiarazione che assicuri la verità dei fatti affermati.

4) I membri dell'ufficio consolare ed i membri delle loro famiglie, con essi conviventi, possono rifiutarsi di testimoniare sulle circostanze relative alle attività proprie dell'ufficio consolare.

Articolo 35

1) Lo Stato d'invio può rinunziare alle immunità dei membri dell'ufficio consolare. La rinuncia deve essere in ogni caso espressa e comunicata per iscritto per via diplomatica.

2) La rinuncia all'immunità dalla giurisdizione in materia civile ed amministrativa non comporta la rinuncia all'immunità relativa all'esecuzione della decisione per la quale è necessaria una distinta rinuncia.

Articolo 36

I membri dell'ufficio consolare e delle loro famiglie, i quali con essi convivono, qualora siano cittadini dello Stato d'invio, sono esenti da qualsiasi obbligo previsto dalle leggi e regolamenti dello Stato di residenza in materia di immatricolazione e di permesso di soggiorno per stranieri.

Articolo 37

1) I funzionari consolari e gli impiegati consolari nonchè i membri delle loro famiglie con loro conviventi, a condizione che siano cittadini dello Stato d'invio, sono esenti da tutte le imposte e tasse ad eccezione:

a) delle imposte indirette di natura tale che esse sono normalmente incorporate nel prezzo dei beni o dei servizi;

b) delle imposte e tasse sui beni immobili di loro proprietà situati sul territorio dello Stato di residenza, con riserva delle disposizioni dell'articolo 25;

c) delle imposte e tasse sui redditi privati che hanno la loro fonte nello Stato di residenza;

d) delle imposte di registro, di bollo, ipotecarie, nonchè dei diritti di segreteria, con riserva delle disposizioni di cui all'articolo 25;

e) delle imposte di successione e di trasferimento percepite dallo Stato di residenza, con riserva delle disposizioni di cui all'articolo 39;

f) delle imposte e tasse percepite in rimunerazione di servizi resi.

2) I membri del personale di servizio che siano cittadini dello Stato d'invio sono esenti dalle imposte e tasse sui salari che ricevono per il loro servizio.

Articolo 38

1) In conformità con le sue disposizioni legislative e regolamentari lo Stato di residenza autorizza l'importazione ed accorda l'esenzione dai diritti doganali e altri diritti connessi, diversi dalle spese di deposito, di trasporto e da quelle attinenti a servizi analoghi, per:

a) gli oggetti, ivi comprese le autovetture, destinati all'uso ufficiale dell'ufficio consolare;

b) gli oggetti destinati all'uso e consumo personale del funzionario consolare e dei membri della sua famiglia con lui conviventi.

2) Gli impiegati consolari beneficiano dei privilegi e delle esenzioni, previste dal paragrafo 1-*b*) del presente articolo, per quanto attiene agli oggetti importati in occasione della loro prima sistemazione.

Articolo 39

In caso di morte di un membro dell'ufficio consolare o di un membro della sua famiglia, che ha con lui convissuto, i beni mobili che rientrano nell'eredità e che si trovano nello Stato di residenza sono esenti da imposte o tributi di qualsiasi genere, a condizione che il defunto non fosse cittadino dello Stato di residenza o che ivi non avesse risieduto stabilmente e che detti beni si trovassero in detto Stato esclusivamente in relazione al soggiorno del defunto in qualità di membro dell'ufficio consolare o di componente della famiglia.

Lo Stato di residenza consente l'esportazione dei beni mobili del defunto, ad eccezione di quelli acquistati nel territorio di detto Stato e di cui è vietata l'esportazione.

Articolo 40

I membri dell'ufficio consolare ed i membri delle loro famiglie, che convivono con essi e che non sono cittadini dello Stato di residenza, sono esentati dagli obblighi militari nello Stato di residenza e da ogni prestazione obbligatoria.

CAPITOLO QUARTO

DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

Articolo 41

Senza pregiudizio ai loro privilegi ed immunità, tutte le persone le quali, in conformità alla presente convenzione, godono dei privilegi e delle immunità, devono rispettare le leggi ed i regolamenti dello Stato di residenza, inclusi le leggi ed i regolamenti relativi alla assicurazione e circolazione dei mezzi di trasporto.

Articolo 42

1) Le disposizioni della presente convenzione si applicano anche all'attività consolare esplicata dai membri del personale della rappresentanza diplomatica dello Stato d'invio, ai quali è stato affidato l'adempimento delle funzioni consolari ed i cui nomi e cognomi siano stati comunicati al Ministero degli affari esteri dello Stato di residenza.

2) L'esercizio delle funzioni consolari da parte dei membri del personale della rappresentanza diplomatica, di cui al comma 1) del presente articolo, non pregiudica il godimento dei privilegi e delle immunità ad essi spettanti in quanto membri del personale della rappresentanza diplomatica.

Articolo 43

La presente convenzione sarà sottoposta a ratifica. Lo scambio degli strumenti di ratifica avrà luogo a Roma.

Articolo 44

La presente convenzione entrerà in vigore il trentesimo giorno dopo lo scambio degli strumenti di ratifica e resterà in vigore fino a che una delle Alte Parti contraenti non la denunzi con il preavviso di un anno.

IN FEDE DI CHE, i plenipotenziari delle Alte Parti contraenti hanno firmato la presente convenzione e vi hanno apposto il proprio sigillo.

FATTO a Mosca il 16 maggio 1967 in duplice esemplare, ciascuno in lingua italiana e russa, entrambi i testi facenti egualmente fede.

Per la Repubblica italiana
FANFANI

Per l'Unione delle repubbliche socialiste sovietiche
GROMYKO

Protocollo addizionale alla convenzione consolare tra la Repubblica italiana e l'Unione delle repubbliche socialiste sovietiche.

1) Le Parti contraenti concordano che la comunicazione all'ufficio consolare prevista al punto 2) dell'articolo 29 della convenzione consolare tra la Repubblica italiana e l'Unione delle repubbliche socialiste sovietiche deve essere effettuata entro il termine da uno a tre giorni a partire dal momento dell'arresto, del fermo o di qualsiasi altra misura limitativa della libertà personale, in relazione ai mezzi di comunicazione.

2) Le Parti contraenti concordano che le facoltà previste al punto 3) dell'articolo 29 della convenzione consolare si realizzino nel termine da due a quattro giorni, dal momento dell'arresto, del fermo o della misura limitativa della libertà personale del cittadino in questione, in relazione al luogo dove egli si trova.

3) Le Parti contraenti concordano che le facoltà previste al punto 3) dell'articolo 29 della convenzione consolare trovino attuazione in maniera periodica.

Il presente protocollo è parte integrante della convenzione consolare tra la Repubblica italiana e l'Unione delle repubbliche socialiste sovietiche del 16 maggio 1967.

FATTO a Mosca il 16 maggio 1967 in due esemplari, ciascuno in lingua italiana e russa, entrambi i testi facenti egualmente fede.

Per la Repubblica italiana
FANFANI

Per l'Unione delle repubbliche socialiste sovietiche
GROMYKO

Visto, *il Ministro per gli affari esteri*
MORO

LEGGE 18 dicembre 1973, n. **880**.

Localizzazione degli impianti per la produzione di energia elettrica.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La localizzazione, la costruzione e la gestione sul territorio nazionale dei nuovi impianti termici per la produzione di energia elettrica e la localizzazione e la costruzione delle reti di trasporto ad alta tensione, nonché l'ampliamento degli impianti esistenti, da effettuarsi da parte dell'Enel, sono regolati dalle norme seguenti.

Art. 2.

Nell'ambito delle linee fondamentali dell'assetto del territorio nazionale identificate a norma dell'articolo 9, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 8, i programmi pluriennali di costruzione di cui al n. 1 dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1962, n. 1670, sono approvati dal CIPE d'intesa con la commissione consultiva interregionale di cui all'articolo 9 della legge 27 febbraio 1967, n. 48.

In detti programmi saranno in particolare indicate le aree geografiche nelle quali sia opportuna o conveniente la localizzazione degli impianti, tenendo conto del fabbisogno energetico di tali aree, anche in relazione alle esigenze di un equilibrato sviluppo economico del Paese.

Dopo la presentazione al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato del conto consuntivo, il presidente del consiglio di amministrazione dell'Enel è

chiamato a illustrare l'attività dell'Ente, con specifico riferimento alla costruzione di nuovi impianti, di fronte a una commissione parlamentare composta di 5 senatori e di 5 deputati scelti dai presidenti delle due Camere.

Art. 3.

Sulla base dei programmi e della indicazione delle aree geografiche di cui all'articolo 2, fatti salvi i poteri delle regioni a statuto speciale, su richiesta del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, le regioni, d'intesa con i comuni interessati e sentito l'Enel, determinano entro 3 mesi l'area destinata alla costruzione o all'ampliamento degli impianti termoelettrici tenendo conto delle esigenze tecnico-economiche che condizionano la localizzazione degli impianti stessi nonché le norme a tutela della salute e dell'ambiente.

Trascorso inutilmente il termine di cui al primo comma decide la regione entro i successivi due mesi.

In mancanza della decisione della regione prevista dal comma precedente, il CIPE, con la partecipazione del presidente della giunta regionale competente per territorio, determina la localizzazione e la notifica al comune interessato.

La determinazione della localizzazione costituisce autorizzazione alla variante del piano regolatore o del programma di fabbricazione, nell'ipotesi in cui l'area localizzata, in ogni caso fuori del centro abitato, non abbia una destinazione industriale.

Entro 30 giorni dalla comunicazione, che sarà effettuata dalla regione o dal CIPE al comune interessato, dell'avvenuta determinazione della localizzazione, il comune deve adottare gli atti necessari per adattare gli strumenti urbanistici comunali alla variante autorizzata e stipulare la convenzione di cui all'articolo 8 della legge 6 agosto 1967, n. 765.

Le licenze edilizie che si renderanno necessarie per l'attuazione del progetto delle centrali saranno rilasciate dal comune entro 30 giorni dalla presentazione del progetto da parte dell'Enel anche nel caso in cui non fosse ancora intervenuta l'approvazione della variante da parte della regione.

Art. 4.

I progetti degli impianti termici per la produzione di energia elettrica e della relativa rete di trasporto ad alta tensione debbono essere presentati dall'Enel al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, corredati da adeguata documentazione tecnica, del piano delle infrastrutture primarie e secondarie e con la particolareggiata indicazione delle misure di salvaguardia della salute e dell'ambiente, anche in riferimento ai rumori, alle vibrazioni e alle acque e ivi compresi i sistemi di rilevamento dell'inquinamento atmosferico in base alle norme di cui al successivo articolo 6.

La realizzazione delle opere di cui al comma precedente e i relativi oneri sono a carico dell'Enel.

Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato provvede, entro due mesi, all'istruttoria per la parte di sua competenza, richiedendo il nulla osta delle competenti soprintendenze ai monumenti e alle antichità nonché il parere della commissione centrale contro l'inquinamento atmosferico, integrata dal presidente della regione interessata e da due componenti del comitato regionale contro l'inquinamento atmosferico.

Per gli impianti nucleari restano ferme le disposizioni del capo VII del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185.

Art. 5.

L'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio degli impianti termici è data dal Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato sentiti i Ministri per la pubblica istruzione, per la sanità e per l'ambiente e il presidente della regione interessata.

L'autorizzazione sostituisce il provvedimento di cui all'articolo 211, secondo comma, del testo unico sulle acque e impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, ed ha efficacia di dichiarazione di pubblica utilità, nonché di indifferibilità o urgenza delle relative opere, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 71 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, e successive modificazioni.

Art. 6.

Intorno ad ogni centrale termoelettrica che sarà costruita ai sensi della presente legge deve essere installata da parte dell'Enel una doppia rete di rilevamento chimico e meteorologico con terminali doppi, di adeguata densità ed estensione, atta a rilevare la concentrazione al suolo degli inquinanti emessi dall'impianto stesso.

Dovranno essere altresì installate adeguate strumentazioni di rilevamento delle perturbazioni termiche nelle acque e dell'intensità dei rumori provocati dal funzionamento delle centrali stesse.

La rete di cui al primo comma è costituita da apparecchi misuratori che rendano possibili rilevamenti continui e sistematici, con l'immediata trasmissione dei risultati ai due terminali, nonché da un idoneo sistema di elaborazione statistica dei dati.

Uno dei due terminali è a disposizione degli enti locali interessati, che hanno comunque libero accesso sia alla rete che al secondo terminale affidato all'Enel così come alle strumentazioni di cui al secondo comma.

Ove da tali rilevamenti risulti in particolare la presenza al suolo di anidride solforosa superiore allo 0,10 parti per milione come media nelle 24 ore e superiore allo 0,25 parti per milione nella mezz'ora, è fatto obbligo all'Enel di adottare ogni immediato accorgimento perché l'inquinamento rientri nei limiti suddetti.

Art. 7.

I termini delle procedure previste dagli articoli precedenti sono ridotti dei due terzi per gli impianti termoelettrici autorizzati dal CIPE alla data di entrata in vigore della presente legge, da costruire o da ultimare nei seguenti comuni:

1) Rossano;
2) Monte Sant'Angelo;
3) Santi Cosma e Damiano - Castelforte (località Vignali);
4) Civitavecchia (località Torvaldaliga Nord);
5) Chivasso;
6) Porto Tolle (località Valle Lustraura);
7) Brindisi;
8) Tavazzano con Villavesco-Montanaso Lombardo;
9) Vado Ligure-Quiliano.

Restano salve le autorizzazioni già concesse per i predetti impianti.

Art. 8.

Per la localizzazione e la costruzione dell'impianto per il trasporto dell'energia elettrica a 380 kV Poggio a Caiano-Roma Nord, già autorizzato dal CIPE, si appli-

cano, limitatamente agli atti della procedura ancora da compiere, le norme degli articoli 1, 2, 3 e 4 della presente legge, sostituito al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato il Ministero dei lavori pubblici.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 18 dicembre 1973

LEONE

RUMOR — DE MITA — GIOLITTI — MALFATTI — LAURICELLA — GUI

Visto, *il Guardasigilli:* ZAGARI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 ottobre 1973, n. **881.**

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Trieste.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Trieste, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1961, n. 1836 e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 1962, n. 1540, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Trieste, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Dopo l'art. 125, e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione della scuola diretta a fini speciali in « assistenza sociale psichiatrica ».

Scuola di assistenza sociale psichiatrica
(Scuola diretta a fini speciali)

Art. 126. — Presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università degli studi di Trieste è annessa la scuola di assistenza sociale psichiatrica (scuola diretta a fini speciali) che fa capo alla cattedra di psichiatria. Essa ha lo scopo di dare una preparazione completa, teorica e pratica, agli assistenti sociali, istruendoli sui problemi dell'intervento presso l'ambiente familiare e sociale dell'ammalato psichico, sulle possibilità di intervento a tipo Casework sui problemi di reinserimento sociale del paziente con disturbi psichici e sulle funzioni dell'assistente sociale presso i servizi di assistenza psichiatrica e le istituzioni psichiatriche ambulatoriali ed ospedaliere.

Art. 127. — La durata del corso per il conseguimento del diploma di assistente sociale psichiatrico è di due anni accademici; nel primo anno vengono impartiti insegnamenti teorici ed esercitazioni pratiche su materie propedeutiche e tecniche. Nel secondo anno vengono impartiti insegnamenti teorici e pratici su argomenti di clinica neurologica e psichiatrica, assistenza psichiatrica intra ed extraospedaliera e materie affini. Gli allievi hanno l'obbligo della frequenza.

Art. 128. — Possono accedere alla scuola i cittadini italiani di ambo i sessi di 18 anni compiuti, forniti del diploma di scuola media superiore (II grado: cioè maturità classica, scientifica o diplomi equipollenti) ed in possesso del diploma di assistente sociale rilasciato da una scuola di servizio sociale italiana qualificata (con corsi triennali di studi teorici e di tirocinio tenuti — in parte o in toto — da docenti universitari).

Art. 129. — Chi aspira ad ottenere l'iscrizione al 1° anno della scuola deve sostenere una selezione sui titoli ed un colloquio attitudinale da parte di una commissione composta dal direttore della cattedra di psichiatria, da un esperto in servizio sociale e da un docente della stessa scuola.

Art. 130. — Il numero massimo dei posti disponibili è stabilito nella misura di venti.

Art. 131. — **Direttore della scuola è il titolare della cattedra di psichiatria dell'Università. Gli insegnanti della scuola sono proposti dal consiglio di facoltà di medicina e chirurgia udito il direttore e nominati dal rettore.**

Art. 132. — Le materie di insegnamento teorico del 1° anno sono:

Semeiotica psichiatrica;
Psicologia generale;
Igiene mentale;
Neuropsichiatria infantile;
Servizio sociale psichiatrico.

Le esercitazioni pratiche del 1° anno riguardano la presentazione e la discussione di pazienti riguardanti i più diversi tipi di patologia psichiatrica.

Le materie di insegnamento teorico del 2° anno sono:

Clinica neurologica;
Psicologia sociale;
Psichiatria forense e legislazione psichiatrica;
Medicina sociale e del lavoro;
Clinica psichiatrica;
Servizio sociale psichiatrico.

Le esercitazioni pratiche del 2° anno consistono nella discussione e nel diretto intervento in casi di pazienti riguardanti i più diversi tipi di patologia psichiatrica.

Inoltre consistono nella discussione individuale e di gruppo di casi che gli stessi assistenti sociali hanno seguito nel loro ambiente di lavoro.

Art. 133. — Al termine del 1° anno, per essere ammessi al 2°, gli allievi devono superare una prova di esami sugli insegnamenti teorici e pratici impartiti.

Art. 134. — Al termine del 2° anno, per il conseguimento del diploma di assistente sociale psichiatrico, gli iscritti devono sostenere un esame comprendente: *a*) una prova orale sulla materia dell'intero corso; *b*) una prova pratica stabilita dalla commissione esaminatrice.

Art. 135. — Le commissioni per gli esami del 1° anno e per l'esame di diploma sono composte da tre membri — tra cui un esperto in servizio sociale — scelti tra i docenti della scuola e nominati dal preside della facoltà di medicina e chirurgia su proposta del direttore della scuola. Ogni commissario ha a disposizione 10 punti.

Art. 136. — I candidati non riconosciuti idonei possono ripresentarsi all'esame di diploma dopo un altro anno di frequenza alla scuola; ma se al 2° esame non sia loro riconosciuta una idoneità saranno senz'altro esclusi da ulteriori prove.

Art. 137. — Agli allievi che avranno superato l'esame finale viene rilasciato il diploma di assistente sociale psichiatrico.

Art. 138. — Le tasse e soprattasse per la scuola sono ripartite come segue:

1° *Anno*:

tassa iscrizione	L. 18.000
contributo	» 25.000
tassa esame	» 7.000
	L. 50.000

2° *Anno*:

tassa iscrizione	L. 18.000
contributo	» 25.000
tassa esame	» 7.000
soprattassa esame diploma	» 3.000
	L. 53.000

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 ottobre 1973

LEONE

MALFATTI

Visto, *il Guardasigilli*: ZAGARI
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 dicembre 1973
Atti di Governo, registro n. 263, foglio n. 36. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 giugno 1973, n. 882.

Autorizzazione all'automobile club di Modena ad acquistare un immobile.

N. 882. Decreto del Presidente della Repubblica 12 giugno 1973, col quale, sulla proposta del Ministro per il turismo e lo spettacolo, l'automobile club di Modena viene autorizzato ad acquistare in proprietà dalla società S.A.I.M. S.p.a. per il prezzo di L. 8.200.000 una porzione immobiliare nel comune di Vignola, individuata nel catasto con il mappale 1349/3 dell'allegato *A* del foglio 24 del territorio di Vignola, da adibire ad uffici per la scuola guida.

Visto, *il Guardasigilli*: ZAGARI
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 dicembre 1973
Atti di Governo, registro n. 263, foglio n. 27. — CARUSO

DECRETO MINISTERIALE 11 dicembre 1973.

Unificazione dei due uffici stralcio delle soppresse Confederazioni sindacali datoriali e prestatoriali e nomina del capo e del vice capo dell'ufficio medesimo.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 369, concernente la soppressione delle organizzazioni sindacali fasciste e liquidazione dei rispettivi patrimoni;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° dicembre 1947, n. 1611, recante integrazioni e modificazioni al decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 369, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 25 giugno 1949, con il quale sono stati costituiti sei uffici stralcio per la liquidazione delle Confederazioni e federazioni nazionali degli industriali, degli agricoltori, dei commercianti, delle aziende del credito e assicurazione, della Confederazione e dei Sindacati nazionali e periferici dei professionisti e artisti, nonchè della Confederazione dei lavoratori dell'industria, agricoltura, del commercio, delle aziende del credito e assicurazione e delle federazioni nazionali aderenti;

Visto il decreto ministeriale 15 dicembre 1956 con il quale si è provveduto alla costituzione di un unico ufficio stralcio per la liquidazione delle cinque soppresse Confederazioni degli industriali, degli agricoltori, dei commercianti e delle aziende del credito e dei professionisti e artisti e delle associazioni sindacali ad esse aderenti;

Visto il decreto ministeriale 30 aprile 1963, con il quale il dott. Salvatore Leto, ispettore generale del ruolo dell'amministrazione centrale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, è stato nominato capo dell'ufficio stralcio per la liquidazione delle Confederazioni dei lavoratori dell'industria, dell'agricoltura, del commercio, delle aziende del credito e assicurazioni, delle federazioni nazionali già aderenti alle confederazioni medesime, nonché della Confederazione generale del lavoro, della tecnica e delle arti;

Visto il decreto ministeriale 18 settembre 1973, con il quale il dott. Amelio Malatesta, direttore di divisione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, è stato nominato capo dell'ufficio stralcio, costituito con il decreto ministeriale 15 dicembre 1956, delle soppresse Confederazioni e federazioni nazionali degli industriali, degli agricoltori, dei commercianti e delle aziende del credito e dell'assicurazione, nonché della soppressa Confederazione e dei Sindacati nazionali e periferici dei professionisti e artisti;

Considerato che con lettera in data 13 novembre 1973 il dott. Salvatore Leto ha presentato le proprie dimissioni dall'incarico e che, pertanto, occorre procedere alla sua sostituzione;

Ritenuto opportuno procedere al raggruppamento dei due uffici stralcio suindicati in un unico ufficio stralcio per tute le soppresse Confederazioni e federazioni nazionali dei datori di lavoro e della Confederazione e dei Sindacati dei professionisti e artisti, delle Confederazioni dei lavoratori e delle federazioni nazionali aderenti alle confederazioni medesime, nonchè della Confederazione generale del lavoro, della tecnica e delle arti;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 1° gennaio 1974 il dott. Salvatore Leto e il dott. Amelio Malatesta cessano rispettivamente dalla carica di capo dell'ufficio stralcio per la liquidazione della Confederazione dei lavoratori e delle federazioni nazionali aderenti alle confederazioni medesime e dalla carica di capo dell'ufficio stralcio delle soppresse Confederazioni e federazioni nazionali dei datori di lavoro e della Confederazione e Sindacati dei professionisti e artisti, nonché della Confederazione generale del lavoro, della tecnica e delle arti.

Art. 2.

A decorrere dal 1° gennaio 1974 è costituito l'ufficio stralcio delle soppresse Confederazioni e federazioni nazionali degli industriali, degli agricoltori, dei commercianti, delle aziende del credito e dell'assicurazione, della Confederazione e dei Sindacati nazionali e periferici dei professionisti ed artisti, nonché delle Confederazioni dei lavoratori dell'industria, dell'agricoltura, del commercio, delle aziende del credito e delle assicurazioni e delle federazioni nazionali aderenti, e della Confederazione generale del lavoro, della tecnica, e delle arti.

Art. 3.

A decorrere dal 1° gennaio 1974 il dott. Amelio Malatesta, direttore di divisione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale ed il dott. Mario Mazzeschi, direttore capo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, sono nominati, rispettivamente capo dello ufficio stralcio e vice-capo dell'ufficio stralcio di cui allo art. 2.

Art. 4.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 dicembre 1973

Il Ministro: BERTOLDI

(13914)

DECRETO MINISTERIALE 24 dicembre 1973.

Proroga per un trimestre del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati da aziende industriali del settore grafico operanti in provincia di Roma.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 4 e 8 della legge 8 agosto 1972, n. 464 concernente modifiche ed integrazioni alla legge 5 novembre 1968, n. 1115, in materia di integrazione salariale e di trattamento speciale di disoccupazione;

Visto il decreto interministeriale 26 luglio 1973, con il quale è stata dichiarata la sussistenza della condizione di crisi economica delle aziende industriali del settore grafico operanti in provincia di Roma;

Visto il decreto ministeriale 29 settembre 1973 concernente un primo prolungamento trimestrale della corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione ai lavoratori licenziati dalle imprese industriali del settore grafico operanti in provincia di Roma;

Vista la proposta dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione di Roma corredata dal parere delle organizzazioni sindacali interessate, favorevole alla corresponsione del medesimo trattamento per un secondo trimestre ai lavoratori che al termine del primo trimestre si trovavano ancora involontariamente disoccupati per mancanza di lavoro;

Considerato che la crisi economica, di cui al citato decreto interministeriale 26 luglio 1973 è tuttora sussistente;

Decreta:

La corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende industriali del settore grafico operanti in provincia di Roma, già prolungata per un primo trimestre con decreto ministeriale 29 settembre 1973, è prolungata per un secondo trimestre.

Roma, addì 24 dicembre 1973

Il Ministro: BERTOLDI

(14003)

DECRETO MINISTERIALE 28 dicembre 1973.

Proroga a quindici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti da aziende industriali produttrici di apparecchiature telemetriche e ottiche per carri armati, di strumentazione aeronautica, di apparecchiature aerofotogrammetriche e di contatori elettrici operanti in provincia di Roma.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Visto il decreto interministeriale 16 ottobre 1973 di dichiarazione della sussistenza della condizione di crisi economica delle aziende industriali produttrici di apparecchiature telemetriche e ottiche per carri armati, di strumentazione aeronautica, di apparecchiature aerofotogrammetriche e di contatori elettrici operanti in provincia di Roma, con effetto dall'11 settembre 1972;

Visti i decreti ministeriali 24 dicembre 1973 e 27 dicembre 1973 di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale 16 ottobre 1973;

Rilevata la permanenza della causa di intervento;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Roma;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende industriali produttrici di apparecchiature telemetriche e ottiche per carri armati, di strumentazione aeronautica, di apparecchiature aerofotogrammetriche e di contatori elettrici operanti in provincia di Roma, è prolungata a quindici mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 dicembre 1973

Il Ministro: BERTOLDI

(14004)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Sclassificazione ed alienazione di suolo tratturale in comune di Scerni

Con decreto ministeriale in data 27 settembre 1973, n. 2120, è stato approvato l'atto n. 92950 di rep. del 14 novembre 1972, col quale sono state disposte, a' sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a D'Ercole Domenico, nato a Scerni il 18 febbraio 1926, delle zone demaniali facenti parte del tratturo « Lanciano-Cupello », 2° tronco rurale in Scerni, estese mq. 3580, riportate in catasto alle particelle numeri 425 parte, 465, 349 parte, 327 parte, 421 parte, 450 e 461 del foglio di mappa n. 16 del comune di Scerni e nella planimetria tratturale con i numeri 122, 112, 117 e 108.

(13956)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 24 maggio 1973, registrato alla Corte dei conti il 1° settembre 1973, registro n. 15 Lavori pubblici, foglio n. 223, su conforme parere del Consiglio di Stato, il ricorso straordinario proposto il 14 febbraio 1970 dai signori Tessitore Nicola e Martina Lucia, contro il decreto del provveditore regionale alle opere pubbliche per la Puglia 15 ottobre 1969, n. 28329, è stato dichiarato respinto.

(14012)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 19 giugno 1972, registrato alla Corte dei conti il 13 ottobre 1973, registro n. 71, foglio n. 21, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario prodotto dal prof. Cornelio Merler, avverso gli atti del concorso a cattedre di lettere italiane e storia negli istituti tecnici, indetto con decreto ministeriale 20 giugno 1964.

(13865)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 2

Corso dei cambi del 3 gennaio 1974 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	621 —	621 —	620,70	621 —	622 —	621 —	620,50	621 —	621 —	621 —
Dollaro canadese	624,95	624,95	624,50	624,95	623 —	624,90	624,50	624,95	624,95	624,90
Franco svizzero	186,08	186,08	185,60	186,08	185,80	186,10	185,85	186,08	186,08	186,05
Corona danese	96,38	96,38	96,20	96,38	96,30	96,35	96,30	96,38	96,38	96,35
Corona norvegese	105,75	105,75	105,50	105,75	105,50	105,80	105,45	105,75	105,75	105,75
Corona svedese	131,20	131,20	130,75	131,20	131 —	131,22	130,75	131,20	131,20	131,20
Fiorino olandese	216,35	216,35	216,25	216,35	216,25	216,30	216,20	216,35	216,35	216,35
Franco belga	14,75	14,75	14,75	14,75	14,70	14,74	14,76	14,75	14,75	14,75
Franco francese	128,75	128,75	128,22	128,75	128,70	128,70	128,25	128,75	128,75	128,75
Lira sterlina	1413,50	1413,50	1411 —	1413,50	1416 —	1413,60	1412 —	1413,50	1413,50	1413,50
Marco germanico	224,10	224,10	223,33	224,10	222,75	224,15	223,65	224,10	224,10	224,10
Scellino austriaco	30,53	30,53	30,38	30,53	30,50	30,55	30,40	30,53	30,53	30,50
Escudo portoghese	23,595	23,595	23,70	23,595	23,50	23,55	23,58	23,595	23,59	23,60
Peseta spagnola	10,8875	10,8875	10,88	10,8875	10,75	10,90	10,875	10,8875	10,88	10,88
Yen giapponese	2,19	2,19	2,1950	2,19	2,16	2,19	2,20	2,19	2,19	2,19

Media dei titoli del 3 gennaio 1974

Titolo	
Rendita 5% 1935	106,50
Redimibile 3,50% 1934	98,250
» 3,50% (Ricostruzione)	91,950
» 5% (Ricostruzione)	98,225
» 5% (Riforma fondiaria)	96,200
» 5% (Città di Trieste)	97,625
» 5% (Beni esteri)	94,850
» 5,50% (Edilizia scolastica) 1967-82	92,60
» 5,50% » » 1968-83	91,950
» 5,50% » » 1969-84	92,575
» 6% » » 1970-85	96 —
» 6% » » 1971-86	96,475
» 6% » » 1972-87	96,100
Certificati di credito del Tesoro 5% 1976	100,30
Certificati di credito del Tesoro 5,50% 1976	100,75
» » » 5% 1977	99,925
» » » 5,50% 1977	100,45
» » » 5,50% 1978	99,90
» » » 5,50% 1979	99,95
Buoni del Tesoro 5% (scadenza 1° aprile 1974)	99,450
» 5% (» 1° aprile 1975)	97,725
» 5% (» 1°-10-1975) II emiss.	97,200
» 5% (» 1° gennaio 1977)	95,775
» 5% (» 1° aprile 1978)	96,100
» 5,50% (scad. 1° gennaio 1979)	99,450
» 5,50% (» 1° gennaio 1980)	99,625
» 5,50% (» 1° aprile 1982)	99,825

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 3 gennaio 1974

Valuta	
Dollaro USA	620,75
Dollaro canadese	624,725
Franco svizzero	185,965
Corona danese	96,34
Corona norvegese	105,60
Corona svedese	130,975
Fiorino olandese	216,275
Franco belga	14,755
Franco francese	128,50
Lira sterlina	1412,75
Marco germanico	223,875
Scellino austriaco	30,465
Escudo portoghese	23,587
Peseta spagnola	10,881
Yen giapponese	2,195

MINISTERO DELLA SANITÀ

Elenco ufficiale de: presidi medico-chirurgici nazionali ed esteri registrati durante l'anno 1972

Numero d'ordine	DENOMINAZIONE DEL PRESIDIO	Specie	Ditta	Sede	Numero di registrazione
1	*Autan stick*	Insetto-repellente	Bayer Italia S p a.	Milano	7515
2	*Autan liquido*	Id.	Id.	Id.	7514
3	*Autan spray*	Id.	Id.	Id.	7513
4	*Agena ovuli*	Disinfettante vaginale	Lusofarmaco	Id.	7479
5	*Agena gelèe*	Id.	Id.	Id.	7478
6	*Arrow spray*	Insetticida domestico	Aerosol Emmegi	Settimo Milanese (Milano)	7460
7	*Alginate ultraplast*	Cerotto disinfettante	Mastrodonato F.	Roma	7409
8	*Actellic D*	Insetticida domestico e civile	Solplant	Milano	7399
9	*Auric super 8*	Apparecchio acustico	Costruzioni elettroacustiche	Roma	7384
10	*Allosan*	Disinfettante	Terranalisi	Cento (Ferrara)	7356
11	*Apparecchio ac. HP 8305 - HP 8306*	Apparecchio acustico	Philips S p a.	Milano	7329
12	*Apparecchio ac. KL 6781*	Id.	Id.	Id.	7328
13	*Apparecchio acustico mod. HP 8228*	Id	Id.	Id.	7327
14	*Apparecchio acustico HP 8125*	Id.	Id.	Id.	7315
15	*Aerosterix*	Disinfettante	Istituto nazionale chimico biologico	Roma	7313
16	*Baby safe*	Id.	Zenit	Milano	7508
17	*Blattox*	Insetticida domestico	Snia Viscosa S.p a.	Roma	7445
18	*Blend-A-med*	Dentifricio disinfettante	Blendax italiana	Milano	7442
19	*Bayer 555 - profumato*	Insetticida domestico	Bayer Italia S.p.a.	Id.	7430
20	*Bio-frin*	Disinfettante	Ist. biochim. pavese	Pavia	7406
21	*Baygon vernice*	Insetticida disinfestante	Bayer Italia S p.a.	Milano	7370
22	*Baygon spugna moschicida*	Insetticida domestico	Id.	Id.	7367
23	*Bullik*	Id	Solfrene S.p.a.	Buccinasco (Milano)	7342
24	*Clofantina*	Disinfettante	Boeri Emilio	Albisola Capo (Savona)	7448
25	*Clorosilver*	Disinfettante per acque putride e malsane	Dodera	Ostia Lido (Roma)	7443
26	*Campionatore Biondi*	Apparecchio acustico	Amplifon	Milano	7432
27	*Composto M-50-E (P)*	Insetticida domestico	Nymco S.p.a.	Roma	7426
28	*Classic*	Apparecchio acustico	Ist. audiometrico it.	Novara	7330
29	*Dermon solido allo zolfo*	Disinfettante	Dermon	Roma	7465
30	*Dermon shampoo al catrame PH 5,5*	Shampoo disinfettante	Id.	Id.	7464
31	*Dermon intimo PH 5*	Schiuma battericida	Id.	Id.	7461
32	*Dermon mico PH 4*	Schiuma antisettica	Id.	Id.	7458
33	*Dermorepellente viazan spray*	Insetto-repellente	Farmol-Safca	Bergamo	7457
34	*Defog 70*	Insetticida fumigante	Colkim	S. Lazzaro di Savena (Bologna)	7454
35	*Di più*	Fazzoletto disinfettante	Farmacosmici	Villaguardia (Como)	7444
36	*Drynet spray*	Shampoo disinfettante per animali domestici	Fatro	Bologna	7394
37	*Delegol T*	Disinfettante detergente uso veterinario	Bayer Italia S.p.a.	Milano	7391

Numero d'ordine	DENOMINAZIONE DEL PRESIDIO	Specie	Ditta	Sede	Numero di registrazione
38	*Dermon acne PH 5*	Schiuma antisettica	Dermon	Roma	7377
39	*Durasol*	Insetticida domestico	Solfrene S.p.a.	Buccinasco (Milano)	7343
40	*Detmol D4*	Id.	Kemio	Roma	7338
41	*Detmol strip*	Id.	Id.	Id.	7337
42	*Dermoplex*	Polvere battericida	Marxer	Loranzè d'Ivrea (Torino)	7336
43	*Discreet*	Apparecchio acustico	Ist. audiometrico it.	Novara	7333
44	*Finns insect repellent spray*	Insetto-repellente	Boehringer	Milano	7503
45	*Finns insect repellent liquido*	Id.	Id.	Id.	7502
46	*Finns insect repellent stick*	Id.	Id.	Id.	7501
47	*Filasan*	Disinfettante	Fila	Padova	7474
48	*Fyditox*	Insetticida domestico	Nymco S.p.a.	Roma	7427
49	*Freviva germicida aerosol*	Disinfettante aria	Shell italiana	Genova	7419
50	*Flip spray*	Insetticida domestico	Nuova Stelmar ital.	Ardea (Roma)	7401
51	*Fumispore*	Disinfestante	Paul Funke e Co.	Milano	7388
52	*Fitosan*	Antiparassitario per piante ornamentali	Fito	Firenze	7298
53	*Fosdust*	Insetticida domestico	Leica	Forlì	7274
54	*Fish-ichood*	Battericida per acquari	Victor Redon	Milano	7308
55	*Geroderm liquido*	Disinfettante	Dermon	Roma	7462
56	*Glory*	Insetticida domestico	Nuova Stelmar	Ardea (Roma)	7383
57	*Gloy*	Id.	Id.	Id.	7362
58	*Gr* 211	Disinfettante	Grace italiana	Passirana di Rho (Milano)	7361
59	*Gr* 219	Id.	Id.	Id.	7360
60	*Gr* 222	Id.	Id.	Id.	7359
61	*Gr* 209	Id.	Id.	Id.	7358
62	*Gr* 230	Sapone disinfettante	Id.	Id.	7357
63	*Gabbromast*	Disinfettante uso veterinario	Farmaceutici Italia	Milano	7346
64	*Goal*	Insetticida domestico	Unispray	Cologno Monzese (Milano)	5391
65	*Hash*	Id.	Kemio	Roma	7374
66	*Hidden ear III*	Apparecchio acustico	Ist. audiometrico it.	Novara	7345
67	*Hydrol - 77*	Disinfettante zootecnia	Filital ind. chimica S.p.a.	Milano	7311
68	*Katoxyn polvere aerosol*	Disinfettante	Courtois lab. farm.	Torino	7381
69	*Katoxyn polvere aspersoria*	Disinfettante deodorante	Id.	Id.	7378
70	*Kriss bum insetticida polvere*	Insetticida domestico	Salcim Brill	Milano	7290
71	*Insetticida spam spray*	Id.	E. Pessi	Padova	7517
72	*Insect repellent lozione liquida*	Insetto-repellente	Squibb	Roma	7512
73	*Insect repellent lozione spray*	Id.	Id.	Id.	7511
74	*Iodalfa polvere*	Polvere disinfettante	Alfa farmaceutici	Bologna	7477
75	*Iodalfa soluzione*	Soluzione disinfettante	Id.	Id.	7476
76	*Iodicide AS*	Disinfettante	Filital industrie chim.	Milano	7455
77	*Iodicide M-115*	Disinfettante industrie alimentari	Id.	Id.	7441
78	*Iosan mastite*	Disinfettante veterinario	Ciba-Geigy	Id.	7440
79	*Insetticida flash*	Insetticida domestico	Mirna	Genova	7421
80	*Idro Grey*	Id.	Cera Grey	Parma	7420
81	*Insect repellent stick*	Disinfettante	Monteshell	Milano	7371

Numero d'ordine	DENOMINAZIONE DEL PRESIDIO	Specie	Ditta	Sede	Numero di registrazione
82	*Insetticida deodorante razzo aerosol*	Insetticida domestico	Industria chimica produzione Razzo	Bologna	5250
83	*Icobenz balsamico*	Disinfettante	I C O.	Sirico Saviano (Napoli)	5832
84	*Icobenz normale*	Id.	Id.	Id.	5846
85	*Icobenz detergente*	Id	Id.	Id.	5906
86	*Inconsil*	Id.	Incos	Milano	7354
87	*Iodosan oralspray Zambeletti* .	Disinfettante cavo orale	Zambeletti S p.a.	Id.	7334
88	*Iodosan collutorio*	Id.	Id.	Id.	7335
89	*Jupiter e. c.*	Insetticida	Siapa	Roma	7396
90	*Jò-jò*	Insetticida uso veterinario	Dier	Villa Bartolomea (Verona)	7510
91	*L.C.B. mural*	Pittura antimuffa	Paul Gunke e Co.	Milano	7472
92	*Laro*	Disinfettante	Filital ind. chim. S p a.	Id.	7453
93	*Leikon* 50	Insetticida domestico	Leica	Forlì	7397
94	*Malakol 20 PB*	Id.	Colkim	S. Lazzaro di Savena (Bologna)	7480
95	*Mustik*	Insettifuga	Marco Viti	Milano	7435
96	*Mekor*	Moschicida	Siapa	Roma	7425
97	*Malakim granuli* . .	Insetticida domestico	Colkim	S. Lazzaro di Savena (Bologna)	7423
98	*Malakol*	Id.	Id.	Id.	7422
99	*Medicid 2*	Insetticida uso domestico	Medisan	Torino	7411
100	*Microbiol lavanda* .	Disinfettante	Istituto Ganassini	Milano	7407
101	*Mefarol*	Disinfettante uso veterinario	Bayer Italia S.p.a.	Id.	7348
102	*Mausetod*	Derattizzante	A.T.I.	Torino	7321
103	*Max*	Antiparassitario piante ornamentali	Fito	Firenze	7299
104	*Mark 3* . .	Insetticida	Grey S.p.a.	Parma	6810
105	*Nebulin/3 liquido*	Disinfestante	Incos	Milano	7355
106	*Nexion P.B.* 25	Insetticida domestico	Margesin	Lana d'Adige (Bolzano)	7322
107	*Oakite insecticide/L* . . .	Id.	Oakite S p a.	Trezzano sul Naviglio (Milano)	7362
108	*Oxiacid*	Disinfettante	Pagni	Firenze	7326
109	*Omikron mod.* 150	Apparecchio acustico	Audiocentrale	Roma	7324
110	*Pulmolife*	Respiratore ospedaliero	Salvas	Biella	7509
111	*Protector* 10	Soluzione disinfettante	Siapa	Roma	7495
112	P3 *triquart*	Disinfettante-detergente	Henkel italiana	Milano	6806
113	*Pyra-fog* 100	Insetticida per uso domestico e industriale	National Chemsearch	Id.	7424
114	*Panasept*	Sterilizzante	Gruppo Lepetit	Id.	7400
115	*Playdog*	Insetticida uso veterinario	G. Renaudo	Torino	7393
116	*Patogenol/F*	Disinfettante	Zucchet A.	Roma	7368
117	*Paidoderm spray*	Disinfettante uso esterno	Farmit S.p.a.	Milano	7353
118	*Paidotalco siliconato*	Id	Id.	Id.	7352
119	*Paidonet spray*	Id.	Id.	Id.	7351
120	*Pantek*	Disinfettante zootecnia	Filital ind. chim.	Id	7310
121	*Patentex*	Compresse disinfettanti	Sit	Mede (Pavia)	7350
122	*Parvident Italseber*	Dentifricio disinfettante	I.S.F. S.p.a.	Milano	7323
123	*Patogenol*	Disinfettante	A. Zucchet	Roma	7314
124	*Panter*	Disinfettante zootecnia	Filital ind. chim.	Milano	7310

Numero d'ordine	DENOMINAZIONE DEL PRESIDIO	Specie	Ditta	Sede	Numero di registrazione
125	*Polibactero K 4000 polvere*	Disinfettante	Zucchet	Roma	7297
126	*P 3 rinsa*	Id.	Henkel italiana	Milano	5587
127	*Ratkill*	Rodenticida	Colkim	S Lazzaro di Savena (Bologna)	7507
128	*Repellente viazan spray*	Insetto-repellente	Farmol-Safca	Bergamo	7494
129	*Romelon 5*	Disinfettante	Bergamon sud	Cecchina (Roma)	7447
130	*Ratticida M.P. polvere*	Rodenticida	M. Paracca	Torino	7318
131	*Repent*	Insetticida domestico	Solfrene S.p.a.	Buccinasco (Milano)	7300
132	*Salviatimol*	Colluttorio disinfettante	Lab. farm. S.I.T.	Mede (Pavia)	7439
133	*Solugauze ultraplast*	Garza disinfettante	Mastrodonato F.	Roma	7410
134	*Sum 50 E.*	Insetticida domestico	Leica	Forlì	7398
135	*Superjolli*	Rodenticida	R. Polletta	Castellucchio (Mantova)	7395
136	*San-O-Fec-P*	Disinfettante deodorante	Filital ind. chim.	Milano	7392
137	*Sumitan*	Insetticida domestico	Colkim	S. Lazzaro di Savena (Bologna)	7387
138	*Super faust striscia t. forte*	Striscia insetticida	Ruggero Benelli S. Iride	Prato (Firenze)	7376
139	*Stiletto*	Id.	Amonn Fitochimica	Bolzano	7375
140	*Settopan Zambeletti*	Disinfettante	Zambeletti	Milano	7372
141	*Supreme super X*	Apparecchio acustico	Ist. audiom. ital.	Novara	7332
142	*Toxol C*	Insetticida domestico	Fivat	Torino	7433
143	*T 271*	Diserbante totale per strade fer.	Rumianca	Id.	7415
144	*Topirat esca*	Rodenticida	Sici	Roma	7373
145	*Tabard*	Insetto-repellente	Shell ital.	Genova	7369
146	*Ta-pum C*	Insetticida domestico	Cavallino-Barbieri	Cremona	7320
147	*Ta-pum A*	Id.	Id.	Id.	7317
148	*Ta-pum B*	Id.	Id.	Id.	7316
149	*Trill*	Id.	Polich. Guaber	Argelato (Bologna)	5401
150	*Unisept*	Disinfettante zootecnico	Az. ter. italiana	Torino	7498
151	*Ultraderm*	Pomata disinfettante	Mastrodonato F.	Roma	7408
152	*Union*	Insetticida domestico	Coop. industria S.r.l.	Castel Maggiore (Bologna)	7390
153	*Ultra front Nike*	Apparecchio acustico	Ist. aud. ital.	Novara	7339
154	*Viazan dermospray*	Insetto-repellente	Farmol-Safca	Bergamo	7456
155	*Vapol FF 2*	Diffusore insetticida	Silcatex S.p.a.	Como	7413
156	*Vapol strip*	Striscia insetticida	Id.	Id.	7412
157	*Vip spray*	Insetticida domestico	Nuova Stelmar italiana	Ardea (Roma)	7404
158	*Vibraton*	Apparecchio acustico	Mercury	Milano	7347
159	*Velavap*	Insetticida domestico	Ivela	Ozzano Emilia (Bologna)	7344
160	*Vaps*	Id.	Colkim	S. Lazzaro di Savena (Bologna)	7341
161	*Zar*	Id.	Nuova Stelmar italiana	Ardea (Roma)	7403
162	*Weedoclor*	Erbicida totale uso civile	Rumianca	Torino	7414
163	*Zip*	Insetticida domestico	Nuova Stelmar italiana	Ardea (Roma)	7402
164	*Zoodust*	Disinfestante	Sariaf	Bologna	7319

(11463)

MINISTERO DELLE FINANZE

Prelievi all'esportazione di olio di oliva verso i Paesi terzi e la Grecia applicabili dal 1° marzo 1973 al 31 marzo 1973, a norma dei regolamenti (CEE) n. 590/73, n. 626/73, n. 703/73, n. 764/73 e n. 799/73.

(in lire italiane per 100 kg netti)

Numero della tariffa	Statistica codice	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Prelievo		
			dall'1-3-1973 al 13-3-1973	dal 14-3-1973 al 25-3-1973	dal 26-3-1973 al 31-3-1973
15.07		Oli vegetali fissi, fluidi o concreti, greggi, depurati o raffinati:			
		A. Olio di oliva:			
		I. che ha subìto un processo di raffinazione:			
	ex 15.07-010 15.07-020	a. ottenuto dalla raffinazione di olio di oliva vergine, anche mescolato con olio di oliva vergine	18.433,13 (*a*)	19.782,50 (*a*)	18.525,63 (*a*)
	ex 15.07-030 15.07-040	b. altro	24.743,13 (*a*)	26.554,38 (*a*)	24.868,13 (*a*)
	ex 15.07-061 15.07-065 ex 15.07-070 15.07-080	II. altro	16.606,25 (*a*)	17.821,88 (*a*)	16.690,00 (a)

(*a*) E' applicabile soltanto all'olio di oliva presentato in imballaggi immediati di un contenuto netto superiore a 5 kg.

(13639)

Prelievi all'esportazione di olio di oliva verso i Paesi terzi e la Grecia applicabili dal 1° aprile 1973 al 30 aprile 1973, a norma dei regolamenti (CEE) n. 859/73, n. 945/73, n. 1011/73 e n. 1066/73

(in lire italiane per 100 kg netti)

Numero della tariffa	Statistica codice	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Prelievo	
			dall'1-4-1973 al 15-4-1973	dal 16-4-1973 al 30-4-1973
15.07		Oli vegetali fissi, fluidi o concreti, greggi, depurati o raffinati:		
		A. Olio di oliva:		
		I. che ha subìto un processo di raffinazione:		
	ex 15.07-010 15.07-020	a. ottenuto dalla raffinazione di olio di oliva vergine, anche mescolato con olio di oliva vergine	16.470,63 (*a*)	16.772,50 (*a*)
	ex 15.07-030 15.07-040	b. altro	22.108,75 (*a*)	22.515,00 (*a*)
	ex 15.07-061 15.07-065 ex 15.07-070 15.07-080	II. altro	14.838,13 (*a*)	15.110,63 (*a*)

(*a*) E' applicabile soltanto all'olio di oliva presentato in imballaggi immediati di un contenuto netto superiore a 5 kg.

(13640)

REGIONE CAMPANIA

Proroga dell'efficacia del piano per l'edilizia economica e popolare del comune di Frigento

Con decreto del presidente della regione Campania n. 758 in data 19 luglio 1973, sulla base della deliberazione di giunta regionale n. 1310/174 del 23 marzo 1973, è stata concessa una proroga di efficacia di anni due e precisamente fino al 29 luglio 1975 al piano per l'edilizia economica e popolare del comune di Frigento (Avellino), approvato con decreto del provveditore alle opere pubbliche per la Campania n. 37106 del 29 luglio 1963, giusta richiesta comunale del 14 febbraio 1973, ai sensi e per gli effetti dell'art. 9 della legge 18 aprile 1962, n. 167.

(13827)

Proroga dell'efficacia del piano per l'edilizia economica e popolare del comune di Ariano Irpino

Con decreto del presidente della regione Campania n. 757 in data 19 luglio 1973, sulla base della deliberazione di giunta regionale n. 1311/175 del 23 marzo 1973, è stata concessa una proroga di efficacia di anni due e precisamente fino al 18 febbraio 1975 al piano per l'edilizia economica e popolare del comune di Ariano Irpino (Avellino), approvato con decreto del provveditore alle opere pubbliche della Campania n. 6463/1 dell'8 febbraio 1963, giusta richiesta comunale del 7 febbraio 1973 assunta senza opposizioni in base alla deliberazione di G.M. n. 128 del 30 dicembre 1972 ai sensi e per gli effetti dell'art. 9 della legge 18 aprile 1962, n. 167.

(13825)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA DIFESA

Commissione giudicatrice del concorso al posto di ufficiale in servizio permanente effettivo maestro direttore della banda dell'Aeronautica militare.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il regio decreto-legge 28 gennaio 1935, n. 314, convertito nella legge 13 giugno 1935, n. 1297, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, e successive modificazioni;

Vista la legge 1° marzo 1965, n. 121;

Visto il decreto ministeriale in data 2 febbraio 1973, con il quale è indetto un concorso per titoli, integrato da due prove pratiche di direzione di banda, al posto di ufficiale in servizio permanente effettivo maestro direttore della banda dell'Aeronautica militare (registrato alla Corte dei conti addì 9 marzo 1973, registro n. 7 Difesa aeronautica, foglio n. 382);

Visto il decreto ministeriale in data 4 maggio 1973, con il quale è stato riaperto il termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al predetto concorso (registrato alla Corte dei conti addì 23 maggio 1973, registro n. 14 Difesa, foglio n. 2):

Decreta:

E' nominata la sottonotata commissione giudicatrice del concorso al posto di ufficiale in servizio permanente effettivo maestro direttore della banda dell'Aeronautica militare:

Presidente:

Bernardini Umberto, generale di brigata aerea.

Membri:

Faccenda Ottavio, insegnante di conservatorio di musica;
Misasi Giovanni, insegnante di conservatorio di musica;
Turriani Ugo, maestro diplomato in composizione e strumentazione per banda;
Fantini Domenico, maestro diplomato in composizione e strumentazione per banda.

Segretario:

Bonaccorso Ignazio, consigliere.

A ciascuno dei componenti della commissione saranno corrisposti i compensi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, e successive modificazioni.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 6 settembre 1973

Il Ministro: TANASSI

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 *novembre* 1973
Registro n. 27 *Difesa, foglio n.* 10

(8)

Commissione esaminatrice del concorso a trenta posti di sottotenente in servizio permanente effettivo del Corpo del genio aeronautico - ruolo assistenti tecnici.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il regio decreto-legge 28 gennaio 1935, n. 314, convertito nella legge 13 giugno 1935, n. 1297, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale in data 23 giugno 1973, con il quale è indetto un concorso, per titoli e per esami, a trenta posti di sottotenente in servizio permanente effettivo del Corpo del genio aeronautico - ruolo assistenti tecnici, registrato alla Corte dei conti, addì 27 luglio 1973, registro n. 19 Difesa, foglio n. 148;

Decreta:

Art. 1.

E' nominata la sottonotata commissione esaminatrice del concorso a trenta posti di sottotenente in servizio permanente effettivo del Corpo del genio aeronautico - ruolo assistenti tecnici:

Presidente:

gen. B.A. s.p.a.d. Polla Angelo Siro.

Membri:

ten. col. A.A.r.s. p.a. Marini Renato, per gli esami di cultura militare, storia e geografia;

ten. col. G.A.r.i. s.p.e. Bartolomeo Dino, per gli esami di matematica e cultura tecnico professionale per la specialità elettronici;

ten. col. G.A.r.f. s.p.e. Palmieri Luigi, per gli esami di fisica e cultura tecnico professionale per la specialità geofisici;

cap. G.A.r.c. s.p.e. Oddone Giovanni, per gli esami di chimica.

Segretario e membro supplente:

magg. G.A.r.a.t. s.p.e. Gennari Riccardo.

Art. 2.

Alla commissione esaminatrice di cui al precedente art. 1 sono aggregati i seguenti altri ufficiali, quali membri aggiunti, particolarmente esperti della materia accanto a ciascuno di essi segnata:

magg. gen. C.C.r.c. s.p.a.d. Ferrari Germano, per gli esami orali facoltativi di lingua inglese e francese;

col. C.C.r.c. p.a. Mussini Angelo, per gli esami orali facoltativi di lingua tedesca;

ten. col. G.A.r.i. s.p.e. Giorgi Francesco, per gli esami orali di cultura tecnico professionale per la specialità edili ed elettricisti;

ten. col. G.A.r.a.t. s.p.e. Pianella Giorgio, per gli esami orali di cultura tecnico professionale per la specialità automobilisti;

magg. G.A.r.i. s.p.e. Buono Procolo, per gli esami orali di cultura tecnico professionale per la specialità aeronautici;

magg. C.C.r.a. p.a. Carducci Armando, per gli esami orali facoltativi di lingua spagnola.

A ciascuno dei componenti la suddetta commissione saranno corrisposti i compensi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, e successive modificazioni.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 1° ottobre 1973

Il Ministro: TANASSI

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *dicembre* 1973
Registro n. 27 *Difesa, foglio n.* 252

(24)

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale di merito e alla dichiarazione dei vincitori e degli idonei del concorso a sedici posti di consigliere in prova nel ruolo del personale della carriera direttiva.

Si avvisa che nel supplemento ordinario n. 2 del Bollettino Ufficiale n. 12 del 22 dicembre 1973 del Ministero del commercio con l'estero è stato pubblicato il decreto ministeriale 15 novembre 1973, registrato alla Corte dei conti il 27 novembre 1973, registro n. 3 Commercio estero, foglio n. 33, con il quale è stata approvata la graduatoria generale di merito e sono stati dichiarati i vincitori e gli idonei del concorso a sedici posti di consigliere in prova nel ruolo del personale della carriera direttiva del Ministero stesso, indetto con decreto ministeriale 9 dicembre 1972.

(7)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI SALERNO

Sostituzione del segretario della commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Salerno.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 4682 in data 4 maggio 1971 di costituzione della commissione giudicatrice del concorso pubblico, per titoli ed esami, per il conferimento dei posti di ostetrica condotta vacanti al 30 novembre 1969 nei comuni della provincia;

Vista la nota n. 500.E.V./668 in data 17 novembre 1973 del Ministero della sanità, con la quale in sostituzione del dottore Catello Amato, dimissionario, viene designato a far parte della predetta commissione quale segretario la dott.ssa Pelosi Maria Assunta, consigliere;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281 e il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 8 marzo 1966, n. 220;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Decreta:

A parziale modifica del decreto di cui in narrativa, la dottoressa Pelosi Maria Assunta, consigliere in servizio presso il Ministero della sanità, è nominata segretario della commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti in comuni della provincia al 30 novembre 1969, in sostituzione del dott. Catello Amato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio Annunzi legali della provincia, nel « Bollettino Ufficiale » della regione Campania e, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'ufficio del medico provinciale di Salerno.

Salerno, addì 27 dicembre 1973

Il medico provinciale: MOLES

(12)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI VENEZIA

Commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Venezia

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 2125 del 30 dicembre 1971, con il quale è stato bandito un concorso, per titoli ed esami, a posti di veterinario condotto vacanti in provincia di Venezia al 30 novembre 1971;

Ritenuto di dover procedere alla costituzione della commissione giudicatrice del concorso suddetto;

Viste le designazioni della regione Veneto, dell'ordine provinciale dei veterinari di Venezia e delle giunte comunali dei comuni interessati;

Visto il decreto del medico provinciale n. 3732 del 30 ottobre 1973, con il quale, ai sensi della legge 8 marzo 1968, n. 220, viene nominato a componente della commissione in parola il dott. Giorgio Pussini rappresentante dei veterinari condotti di ruolo;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, che approva il regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai comuni ed alle province, successivamente modificato con il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la circolare della regione Veneto n. 13 del 7 marzo 1973;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Vista la legge 13 marzo 1968, n. 296;

Vista la legge 16 maggio 1970, n. 281 ed il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Vista la legge regionale 1° settembre 1972, n. 12;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso indicato nelle premesse è costituita come segue:

Presidente:

Maschio prof. Raul, funzionario amministrativo designato dalla regione Veneto.

Componenti:

Trizio dott. Eugenio, funzionario amministrativo designato dalla regione Veneto;

Berti dott. Roberto, veterinario provinciale di Padova designato dalla regione Veneto;

Seren prof. Ennio, docente di patologia generale e clinica medica veterinaria presso l'Università di Milano;

Bisbocci prof. Giovanni, docente di patologia generale ed anatomia patologica veterinaria presso l'Università di Torino;

Pussini dott. Giorgio, veterinario condotto di ruolo del consorzio veterinario di Vigonovo.

Segretario:

Campolieti rag. Giuseppe, designato dalla regione Veneto.

La commissione giudicatrice inizierà le prove d'esame non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà sede in Venezia, presso il pubblico macello di Venezia-Mestre.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Bollettino ufficiale della regione Veneto e, per otto giorni consecutivi, all'albo della prefettura di Venezia, dell'ufficio del veterinario provinciale di Venezia e dei comuni interessati.

Venezia, addì 31 ottobre 1973

Il veterinario provinciale: REALDON

(13995)

REGIONI

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

PROVINCIA DI BOLZANO

LEGGE PROVINCIALE 8 settembre 1973, n. **39.**

Provvidenze per parto alle lavoratrici madri coltivatrici dirette.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 44 *del* 9 *ottobre* 1973)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Alle coltivatrici dirette, iscritte quali unità attive nell'elenco nominativo dei coltivatori diretti della provincia di Bolzano, soggette all'obbligo dell'assicurazione di malattia ai sensi della legge 23 novembre 1954, n. 1136, è concesso, in caso di parto, un assegno dell'importo di L. 30.000.

Ai fini della definizione di parto si applica la norma di cui all'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 21 maggio 1953, n. 568, che approva il regolamento per l'attuazione della legge 26 agosto 1950, n. 860.

Art. 2.

All'erogazione dell'assegno provvede la cassa mutua provinciale di malattia per i coltivatori diretti di Bolzano.

A tal fine le coltivatrici interessate devono inoltrare alla competente cassa, a pena di decadenza entro 90 giorni dal parto, apposita domanda, corredata dal certificato di nascita rilasciato dall'ufficio di stato civile o dal certificato di assistenza al parto, di cui all'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 21 maggio 1953, n. 568, che approva il regolamento per l'attuazione della legge 26 agosto 1950, n. 860.

Art. 3.

La giunta provinciale, con propria deliberazione, provvede a rimborsare alla cassa mutua provinciale di malattia per i coltivatori diretti di Bolzano la somma da questa erogata ai sensi dei precedenti articoli, sulla base di un elenco sottoscritto dal direttore della stessa e vistato dal presidente del collegio sindacale, dal quale risultino i nominativi delle beneficiarie e la data dell'erogazione degli assegni.

La giunta provinciale è autorizzata ad effettuare anticipazioni alla cassa mutua provinciale di malattia per i coltivatori diretti di Bolzano sulla base dei rendiconti presentati nello stesso periodo dell'anno precedente, salvo conguaglio secondo il conto consuntivo presentato ai sensi del primo comma del presente articolo.

Art. 4.

I benefici di cui alla presente legge decorrono dal 1° gennaio 1973. Per gli eventi di parto verificatisi fra tale data e l'entrata in vigore della legge, il termine di cui al precedente art. 2, decorre da quest'ultima data.

Art. 5.

La presente legge cesserà di avere efficacia qualora lo Stato stabilisca analoghe provvidenze in favore dei soggetti previsti dal precedente art. 1, salvo le condizioni di maggior favore eventualmente previste dalle presenti norme nei confronti della legge dello Stato.

Art. 6.

Per i fini della presente legge è autorizzata la spesa annua di lire 38 milioni a partire dall'esercizio finanziario 1973.

Art. 7.

Alla copertura dell'onere di lire 38 milioni derivante dalla applicazione della presente legge, a carico dell'esercizio finanziario 1973, si provvede mediante riduzione, di pari importo, del fondo iscritto al cap. 2480 dello stato di previsione della spesa - tabella *B*, per l'esercizio finanziario corrente.

Art. 8.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 55 dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel «Bollettino Ufficiale» della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Bolzano, addì 8 settembre 1973

Il presidente della giunta provinciale
MAGNAGO

Visto, *il commissario del Governo per la provincia*: DE PRETIS

LEGGE PROVINCIALE 10 settembre 1973, n. 40.

Provvidenze per la realizzazione di servizi, impianti ed aree per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 44 *del* 9 *ottobre* 1973)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE
HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per il finanziamento di un nuovo programma per la realizzazione di servizi, impianti ed aree per lo smaltimento di rifiuti solidi da approvarsi con decreto del presidente della giunta provinciale, previa deliberazione della giunta stessa, e da pubblicarsi nel «Bollettino Ufficiale» della Regione, sono autorizzati, a carico dell'esercizio finanziario 1973:

a) la spesa di lire 1.000 milioni per la concessione del contributo in conto capitale fino al 50 % della spesa riconosciuta ammissibile;

b) un limite di impegno di lire 50 milioni per la concessione del contributo costante annuo quindicennale non superiore al 5 % per la parte di spesa ammessa non coperta dal contributo in conto capitale.

Il programma di cui al primo comma deve precisare, in base all'urgenza della realizzazione dei servizi, la graduatoria di priorità, per l'ammissione ai benefici di cui alla presente legge.

Alla copertura dell'onere di lire 1.050 milioni a carico dello esercizio finanziario 1973 si provvede mediante prelevamento di pari importo dal fondo speciale iscritto al cap. 5000 dello stato di previsione della spesa - tabella *B*, per l'esercizio finanziario corrente.

Le annualità relative al limite di impegno di lire 50 milioni saranno iscritte negli stati di previsione della provincia per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1974 al 1987.

I fondi di cui al presente articolo, non impegnati nell'anno di riferimento, possono essere utilizzati negli esercizi successivi.

Art. 2.

Possono beneficiare dei contributi di cui all'art. 1 i comuni, loro consorzi e le comunità comprensoriali, costituiti ai sensi di legge, i quali, in conformità al programma provinciale di cui all'art. 1 intendono costruire impianti di smaltimento dei rifiuti, acquistare ed approntare aree per l'organizzazione dei servizi, per la discarica controllata, nonchè acquistare i mezzi per la raccolta, il trasporto dei rifiuti e per il funzionamento degli impianti, delle discariche e di ogni altro servizio.

Art. 3.

Le domande per l'ammissione a contributo devono essere presentate alla giunta provinciale entro 60 giorni dalla pubblicazione nel «Bollettino Ufficiale» della Regione del decreto del presidente della giunta provinciale con il quale viene approvato il programma di cui al primo comma del precedente art. 1.

Alle domande devono essere allegati progetto e relazione di massima delle opere da eseguire e dei servizi da realizzarsi, di cui al precedente art. 2.

Sulle domande provvede la giunta provinciale, la quale, nel comunicare ai richiedenti quali domande siano state ammesse a contributo, stabilisce i termini perentori per la presentazione del progetto esecutivo, nonchè le caratteristiche del medesimo.

Art. 4.

L'approvazione dei progetti delle opere contemplate nella presente legge equivale a dichiarazione di pubblica utilità, di urgenza e di indifferibilità.

Art. 5.

Il contributo in conto capitale può essere corrisposto in unica soluzione dopo l'accertamento della regolare esecuzione dell'opera, oppure in corso d'opera, mediante acconti fino ai 3/4 dell'ammontare del contributo concesso, in base agli stati di avanzamento dei lavori. In tale ultimo caso il rimanente quarto è corrisposto dopo l'accertamento della regolare esecuzione dell'opera.

Il contributo di cui alla lettera *b*) dell'art. 1 è corrisposto in due semestralità con decorrenza dal 30 giugno o dal 31 dicembre successivo alla data della deliberazione di approvazione del progetto esecutivo dell'opera, direttamente all'ente beneficiario, oppure, su richiesta dello stesso, all'istituto di credito mutuante.

Art. 6.

Lo stanziamento disposto in applicazione del precedente art. 1 della presente legge, anche se non impegnato, non decade al termine dell'esercizio finanziario, ma sarà conservato tra i residui fino a quando, a giudizio della giunta provinciale, permanga la necessità delle spese relative.

La presente legge sarà pubblicata nel «Bollettino Ufficiale» della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Bolzano, addì 10 settembre 1973

Il presidente della giunta provinciale
MAGNAGO

Visto, *il commissario del Governo per la provincia*: DE PRETIS

LEGGE PROVINCIALE 10 settembre 1973, n. **41.**

Assistenza farmaceutica ai coltivatori diretti, artigiani e commercianti pensionati e loro familiari a carico, iscritti alle rispettive casse mutue provinciali di malattia.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 44 *del* 9 *ottobre* 1973)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La cassa mutua provinciale di malattia per i coltivatori diretti di Bolzano è autorizzata a concedere l'assistenza farmaceutica ai titolari di pensione aventi titolo all'assistenza di malattia di cui all'art. 1 della legge 29 maggio 1967, n. 369, ed ai loro familiari a carico. A tal fine la provincia concede alla cassa mutua provinciale di malattia per i coltivatori diretti di Bolzano un contributo annuo di lire 100 milioni.

Art. 2.

La cassa mutua provinciale di malattia per gli artigiani di Bolzano è autorizzata a concedere l'assistenza farmaceutica ai titolari di pensione aventi titolo all'assistenza di malattia di cui all'art. 1 della legge 27 febbraio 1963, n. 260, ed ai loro familiari a carico. A tal fine la provincia concede alla cassa mutua provinciale di malattia per gli artigiani di Bolzano un contributo annuo di lire 20 milioni.

Art. 3.

La cassa mutua provinciale di malattia per gli esercenti attività commerciali di Bolzàno è autorizzata a concedere l'assistenza farmaceutica ai titolari di pensione aventi titolo all'assistenza di malattia di cui all'art. 30 della legge 22 luglio 1966, n. 13, ed ai loro familiari a carico. A tal fine la provincia concede alla cassa mutua provinciale di malattia per gli esercenti attività commerciali di Bolzàno un contributo di lire 24 milioni.

Art. 4.

La giunta provinciale è autorizzata ad effettuare anticipazioni alle casse mutue di malattia, di cui ai precedenti articoli 1, 2 e 3, in rapporto alle spese risultanti dal rendiconto per lo stesso periodo dell'anno precedente, salvo il conguaglio da effettuarsi in base al consuntivo di fine anno.

L'erogazione dell'assistenza farmaceutica, di cui ai precedenti articoli, è disciplinata da apposito regolamento di esecuzione della presente legge, emanato dalla giunta provinciale, sentiti i consigli di amministrazione di ciascuna cassa.

Detto regolamento di esecuzione deve contenere un'unica disciplina, valida per le tre casse interessate, delle forme e dei limiti dell'assistenza da erogarsi, nonchè della misura della partecipazione dell'assistito alla spesa delle singole prestazioni farmaceutiche.

Art. 5.

La presente legge ha vigore fino a quando non sarà emanata una legge statale contenente analoghe provvidenze, salvo le condizioni di maggior favore, eventualmente previste dalle presenti norme nei confronti della legge dello Stato.

Art. 6.

Le provvidenze di cui alla presente legge decorrono dal 1° gennaio 1973.

Art. 7.

Alla copertura dell'onere di lire 144 milioni, derivante dalla applicazione della presente legge, a carico dell'esercizio finanziario 1973, si provvede mediante riduzione, di pari importo, del fondo iscritto al cap. 2480 dello stato di previsione della spesa - tabella *B*, per l'esercizio finanziario corrente.

Art. 8.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 55 dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel «Bollettino Ufficiale» della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Bolzano, addì 10 settembre 1973

Il presidente della giunta provinciale

MAGNAGO

Visto, *il commissario del Governo per la provincia*: DE PRETIS

LEGGE PROVINCIALE 10 settembre 1973, n. **42.**

Provvidenze per il turismo rurale.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 44 *del* 9 *ottobre* 1973)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Ai fini di agevolare lo sviluppo del turismo rurale nella provincia di Bolzano, la giunta provinciale può concedere:

a) per l'acquisto dell'arredamento di stanze, destinate allo utilizzo turistico, un contributo una tantum fino al 70% del costo e per un importo massimo di L. 130.000 per ogni stanza ad un solo letto, di L. 200.000 per ogni stanza a due posti-letto e di L. 250.000 per ogni stanza a tre posti-letto, nonchè, per l'acquisto dell'arredamento di cucine per alloggi, un contributo fino all'importo massimo di L. 250.000;

b) un contributo fino al 50% della spesa ritenuta ammissibile e fino ad un importo massimo di L. 500.000 per postoletto per la costruzione, sistemazione ed ammodernamento di stanze e di alloggi destinati all'utilizzo turistico.

Le cucine degli alloggi equivalgono, agli effetti del contributo, alle stanze a due posti-letto;

c) un contributo sulle spese derivanti da attività promozionali e pubblicitarie, svolte a favore del turismo rurale.

La concessione dei contributi, di cui alle lettere *a*) e *b*) del presente articolo, è limitata a quei titolari di aziende, la cui attrezzatura turistica non supererà in seguito all'esecuzione degli acquisti e delle opere, di cui al presente articolo, una capienza complessiva di 8 posti-letto.

Non saranno prese in considerazione le aziende agricole, la cui attrezzatura turistica, dopo l'esecuzione degli acquisti e delle opere, di cui al presente articolo, o i cui presupposti di altra natura, non saranno tali da rendere possibile una soddisfacente attività turistica.

L'assessorato all'agricoltura e foreste può accertare la sussistenza dei presupposti di cui ai precedenti commi.

Art. 2.

I contributi di cui alle lettere *a*) e *b*) del precedente articolo, possono essere concessi a piccoli proprietari coltivatori diretti, nonchè a mezzadri, coloni parziari ed affittuari di aziende agricole.

Sono esclusi dalla concessione di questi contributi i titolari di aziende agricole il cui reddito totale non proviene almeno per metà dalla propria attività agricola o il cui reddito attuale derivante dalla stessa attività sia già sufficiente per il sostentamento della famiglia.

I contributi di cui alla lettera *c*) del precedente articolo possono essere concessi ad enti ed associazioni del settore agricolo.

Art. 3.

Le domande di contributo, in carta legale, devono essere presentate all'assessorato all'agricoltura e foreste entro il mese di ottobre di ogni anno, e comunque prima dell'inizio dei lavori o dell'acquisto dell'arredamento.

Alle domande intese ad ottenere un contributo, di cui alla lettera *b*) dell'art. 1 della presente legge, dovrà essere allegato un preventivo di spesa del richiedente, se la spesa per le opere da eseguirsi non superi l'importo di L. 300.000 per posto-letto. Per le opere che superano tale importo dovranno allegarsi un preventivo di spesa e progetto di massima.

Alla domanda di contributo di cui all'art. 1, lettera *a*), deve essere allegato il relativo preventivo di spesa.

I progetti e preventivi di spesa devono essere esaminati ed approvati dall'assessorato all'agricoltura e foreste.

Art. 4.

La concessione dei contributi è disposta con deliberazione della giunta provinciale in base al programma proposto dallo assessore competente.

L'erogazione dei contributi, di cui alle lettere *a*) e *c*) dello art. 1 della presente legge, avviene su presentazione di regolari fatture.

L'assessorato all'agricoltura e foreste può accertare prima dell'erogazione del contributo, la conformità dell'attrezzatura fornita o della spesa effettuata.

L'erogazione dei contributi, di cui alla lettera *b*) dello art. 1 della presente legge, si effettua normalmente in una unica soluzione dopo l'accertamento della regolare esecuzione delle opere.

In caso di grave difficoltà finanziaria del beneficiario, la liquidazione del contributo può avvenire, su richiesta, in due rate di pari importo. La prima rata può essere liquidata se la spesa per le opere eseguite raggiunge almeno la metà di quella totale ammessa a contributo.

Art. 5.

I beneficiari del contributo previsto dalla presente legge devono impegnarsi a non mutare la destinazione delle opere e degli acquisti ammessi a contributo per cinque anni consecutivi a partire dalla data di erogazione del contributo. A tale scopo l'assessorato può disporre gli accertamenti necessari.

Il cambiamento di destinazione delle opere ammesse a contributo comporta la revoca del contributo.

Il contributo viene ricuperato secondo le norme del regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, concernente la riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato.

Art. 6.

Per i fini della presente legge sono autorizzati i seguenti stanziamenti:

lire 300 milioni a carico dell'esercizio finanziario 1973;

con legge di bilancio nei limiti del suddetto importo saranno stanziati i finanziamenti a carico degli esercizi finanziari dal 1974 e successivi.

I fondi di cui al precedente comma, eventualmente non impegnati nell'anno di riferimento, possono essere utilizzati negli esercizi successivi.

Art. 7.

Alla copertura dell'onere di lire 300 milioni derivante dalla applicazione della presente legge, a carico dell'esercizio finanziario 1973, si provvede mediante riduzione, di pari importo, del fondo iscritto al cap. 5000 dello stato di previsione della spesa - tabella *B*, per l'esercizio finanziario corrente.

Art. 8.

Nella prima applicazione della presente legge le domande di contributo devono essere presentate entro 60 giorni dalla entrata in vigore della legge stessa.

La presente legge sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Bolzano, addì 10 settembre 1973

Il presidente della giunta provinciale
MAGNAGO

Visto, *il commissario del Governo per la provincia*: DE PRETIS

LEGGE PROVINCIALE 11 settembre 1973, n. **43.**

Integrazione dello stanziamento previsto alla lettera i), art. 1 della legge provinciale 29 agosto 1972, n. 22.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 44 *del* 9 *ottobre* 1973)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per la concessione di contributi straordinari ad imprese concessionarie di autoservizi pubblici urbani previsti dalla legge provinciale 29 agosto 1972, n. 22, art. 1, lettera *i*), è autorizzata a carico dell'esercizio finanziario 1973 la spesa di lire 90 milioni.

Alla copertura dell'onere di lire 90 milioni derivante dalla applicazione della presente legge, a carico dell'esercizio finanziario 1973, si provvede mediante riduzione, di pari importo, del fondo iscritto al cap. 5000 dello stato di previsione della spesa - tabella *B*, per l'esercizio finanziario corrente.

Art. 2.

Lo stanziamento disposto in applicazione del precedente articolo della presente legge, eventualmente non impegnato, non decade al termine dell'esercizio finanziario, ma sarà conservato tra i residui fino a quando a giudizio della giunta provinciale permanga la necessità delle spese relative.

La presente legge sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Bolzano, addì 11 settembre 1973

Il presidente della giunta provinciale
MAGNAGO

Visto, *il commissario del Governo per la provincia*: DE PRETIS

LEGGE PROVINCIALE 11 settembre 1973, n. **44.**

Sovvenzione straordinaria ai titolari di concessioni provinciali di autoservizi di linea extraurbani.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 44 *del* 9 *ottobre* 1973)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Al fine di assicurare la prosecuzione dei pubblici autoservizi l'amministrazione provinciale è autorizzata a concedere, in relazione alle percorrenze, espresse in autobus/chilometro, effettuate negli anni 1972 e 1973, sovvenzioni straordinarie alle imprese che esercitano autoservizi pubblici di linea extraurbani in base a concessione provinciale e che non godono, per tali servizi, di altri interventi finanziari pubblici comunque denominati.

Art. 2.

La misura della sovvenzione autobus/chilometro per ogni autolinea è fissata dalla giunta provinciale, nei limiti sotto riportati, in base alle risultanze del conto di esercizio, alle eventuali risultanze attive di altre autolinee provinciali, regionali e statali concessionate alla stessa impresa ed alle esigenze economiche della impresa in relazione all'interesse pubblico di mantenere anche per il futuro l'esercizio delle autolinee ritenute necessarie per garantire ad ogni cittadino pari condizioni di accessibilità ai servizi civili, sociali e culturali ed a luoghi di lavoro:

1) *Categoria* A - sovvenzione fino al limite di lire 60 per autobus/chilometro - comprende le autolinee che:

a) si svolgono su strade che, o per la notevole pendenza o per il tracciato tortuoso o per le caratteristiche del fondo stradale, determinano una notevole usura del materiale rotabile;

b) presentano una frequenza media di passeggeri inferiore ai 2/3 dei posti a sedere disponibili sull'autobus impiegato oppure sono utilizzate da un numero notevole di passeggeri abbonati;

2) *Categoria* B - sovvenzione fino al limite di lire 40 per autobus/chilometro - comprende le autolinee per le quali ricorra una delle caratteristiche di cui al punto 1);

3) *Categoria* C - sovvenzione fino al limite di lire 20 per autobus/chilometro - comprende le autolinee che non presentano nessuna delle caratteristiche di cui al punto 1), ma i cui conti di esercizio risultano ugualmente passivi.

La classificazione delle singole autolinee ai fini della presente legge è fatta dalla giunta provinciale.

Art. 3.

Le domande devono essere presentate alla giunta provinciale:

a) per l'anno 1972 entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge;

b) per l'anno 1973 entro il 30 aprile 1974.

Le domande devono essere corredate di una dichiarazione, debitamente sottoscritta dal legale rappresentante sotto la sua responsabilità, secondo un apposito schema predisposto dalla giunta provinciale; inoltre, deve essere fornita la documentazione che sia ritenuta necessaria.

Art. 4.

La sovvenzione può essere accordata solo nel caso che risulti passivo il conto di esercizio dell'autolinea da sovvenzionare. Allo scopo di valutare la passività del risultato, il bilancio di linea è ricostruito sulla base dello schema previsto dall'art. 9 del regolamento di esecuzione della legge provinciale 6 dicembre 1972, n. 37.

Art. 5

Possono ottenere la sovvenzione provinciale le imprese che al momento della liquidazione della stessa esercitino quali titolari delle relative concessioni provinciali le autolinee per le quali la sovvenzione verrà accordata ed abbiano rispettato il contratto collettivo di lavoro e le leggi sociali.

Sono escluse dal computo per la determinazione della percorrenza annua sovvenzionabile, le corse bis e quelle speciali per trasporto scolari e studenti a prezzo forfettario, nonchè le percorrenze relative a linee o tratti di linee, senza divieto di carico, concorrenti con servizi di trasporto ad impianti fissi e loro autoservizi sostitutivi.

Sono escluse dalle sovvenzioni le imprese a carico delle quali nel periodo 1972 e 1973 siano state accertate d'ufficio delle gravi irregolarità od inadempienze e nei confronti delle quali si sia perfezionata la procedura di decadenza. In tale caso non viene corrisposta la sovvenzione sulla percorrenza relativa ai servizi per i quali sia stata dichiarata la decadenza della concessione.

Art. 6.

Per l'attuazione della presente legge è autorizzata a carico dell'esercizio finanziario 1973 la spesa di lire 250 milioni. Per la copertura della spesa si provvede con gli stanziamenti iscritti al cap. 5000 del bilancio di previsione della spesa - tabella *B*, per l'esercizio finanziario corrente.

La presente legge sarà pubblicata nel «Bollettino Ufficiale» della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Bolzano, addì 11 settembre 1973

Il presidente della giunta provinciale
MAGNAGO

Visto, *il commissario del Governo per la provincia*: DE PRETIS

LEGGE PROVINCIALE 13 settembre 1973, n. **45.**
Emendamenti alla legge provinciale 29 agosto 1972, n. 24.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 44 *del* 9 *ottobre* 1973)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE
HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'art. 1 della legge provinciale 29 agosto 1972, n. 24, è modificato come segue:

«Per promuovere il miglioramento e potenziamento della economia rurale provinciale l'amministrazione provinciale svolge anche compiti di assistenza tecnico-giuridica, socio-economica e di controllo.

La provincia può inoltre curare l'introduzione ed il mantenimento della contabilità agraria.

A tal fine essa può avvalersi dei propri uffici, nonchè di istituzioni provinciali legalmente costituite ed operanti nei diversi settori che diano garanzia di efficienza e di imparzialità».

Art. 2.

All'art. 2 della legge provinciale 29 agosto 1972, n. 24, è aggiunto il seguente terzo comma:

«Per l'introduzione ed il mantenimento della contabilità agraria, la provincia può servirsi di una organizzazione».

Art. 3.

All'art. 3 della legge provinciale 29 agosto 1972, n. 24, è aggiunto il seguente secondo comma:

«A favore dell'organizzazione autorizzata alla introduzione ed al mantenimento della contabilità agraria, l'importo massimo del contributo previsto dal comma precedente può essere elevato fino al 100 %».

Art. 4.

Il primo comma dell'art. 8 della legge provinciale 29 agosto 1972, n. 24, è sostituito dal seguente:

«Per gli scopi della presente legge è autorizzata per l'esercizio finanziario 1973 la spesa di lire 150 milioni».

Art. 5.

Alla copertura del maggiore onere di lire 105 milioni per l'attuazione della presente legge, rispetto alla spesa di lire 45 milioni già autorizzata con legge di bilancio, si provvede per l'anno finanziario 1973 mediante riduzione di pari importo del fondo iscritto al cap. 5000 del bilancio di previsione della spesa - tabella *B*, del corrente esercizio finanziario.

La presente legge sarà pubblicata nel «Bollettino Ufficiale» della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Bolzano, addì 13 settembre 1973

Il presidente della giunta provinciale
MAGNAGO

Visto, *il commissario del Governo per la provincia*: DE PRETIS

(13572)

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

LEGGE REGIONALE 3 dicembre 1973, n. **20.**
Variazioni al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1973 (2° provvedimento).

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 52 *del* 4 *dicembre* 1973)

(16)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S.